Statuto perugino

Statuto Perugino

Con varie spiegazzioni, e notizie, ed osservazzioni utili specialmente a Perugini

menſum
riſum
cum-
tas
m durit
Maſte
convi
na-
-
i meri
ag

1v

30500 | 13700
27400
ri 2 2/3
3100
12
6200
3100
37200
27400
9800 49/68 11/44
13700

8163 3/4

8163 3/4
32
16326
57512
2004
408
59364 | 4 Rubbia
14841 | 14841
14841
74205
18551 1/4

13700 | 3600
10800
2900 3.
29000 3600
28800 80.
2000
3
10000 | 3600
7200 2.
7200
28800
36 14/18 7/9

1520

500
61
500
3000 | 13700
30500 ri 3/4
27400
23700 | 3100

1375.

(9)8 Chron. Istav.

Terrae infrascriptae erant subditae Romanae Eccl. omnesque infra unum mensem voce populi spontanea rebellaverunt dictae Eccl., quod omnibus mirabile visum fuit

Primo — Viterbum — Toschanella — Amelia — Urbs vetus — Bagnum Regium — Cornetum — Orti — Montisflasco — Aquapendente — Radicofani — Civitas Castelle — Eugubium — Nuceria — Gualdum — Cagli — Urbinum — Castrum durantis — Sanctum angelum in Vado — Marchatellum — et omnes aliae terrae de Massa Trebara — Fabrianum — Saxumferratum — Narni — Perusium cum toto comitatu — Cluxium — Castrum Plebis — Rontana — Calamelium — Medilliana — Fornazanum — Forlivium — Metula — Brixighella — Castiglionum — tota provincia Galiadae cum multis Castris — Cexena — Bononia — Firmum

1135 circa Innocenzo II. concede a Perugia il Lago Trasimeno. Pel. ist. Perug. l. 4. pag.

5

59
148

7412
1855

500
61

500
3000

705
2370

Provvidenze Statutarie estratte dallo Statuto perugino

vertenti intorno alle Strade, Piazze, vicoli, Rimbocchi, Chiaviche, Versatori, Ponti traverso le Strade, Passetti, Loggie etc.

1v

3v

Avvertimento

Rubriche dello

Statuto perugino utili a sapersi o medi-
-tarsi dagli Architetti, Periti, Misuratori,
Stimatori, Operaj, Coloni, Abitanti etc
~~nel~~ Specialmente nel Marchesato di
Castiglione.

§ I.

De Fonte Plateae et ejus aqueductu
conservis et venis, ac de cisternis
et puteis certo modo faciendis
Rubr. 1.

De tractatu habendo pro abundantia
aquae. Rubr. 2.

De quibusdam fontibus manutenen-
dis expensis comunis Perusiae.
Rubr. 3.

De occupante platcam vel vias occasione
muralij. Rubr. 4

...tatarie ho ommes-
...al tempo presente,
...ità; ho ridotto poi
...tarie al valore cor-
...to a Luoghi anti
...dovuto praticare
...Luoghi tali quali
...ntichi.

...dinarne l'incon-
...on muro dalle
...edesime fuori de
...circondarie de'
... Pomerio, e final-
...e, il poterle get-
... fossero i sottopos-
...ata.

... 'Cavalli, a' Cava-
...ana.

...na eletti che pre-
... della Piazza,
...la Città, de Bor-
... loro Porte (1). E
... he sulla gab-
... bella

* Ore per Porta

(1) Lib. 1. fol. XXXII. Rubr. 14.
Piazza, Strade, Città, Fonti di Città, Borghi, Subborghi, Muri, Porte.

3v

16.2.
4v

Avvertimento

...utarie ho ommes-
...al tempo presenti,
...ità; ho ridotto poi
...tarie al valori cor-
...to a Luoghi anti
...dovuto praticare
...Luoghi tali quali
...ntichi.
...rdinarne l'incon-
...on muro dalle
...medesime fuori di
...circondarie de'
...l Pomerio, e final-
...ne, il poterle get-
...fossero i sottopos-
...ata.
...'Cavalli, à Cava-
...na.
...ma eletti che pre-
...della Piazza,
...la Città, de Bor-
...loro Porte (1). E
...he sulla gab-
— bella

* Orè per Porta

(1) Lib. 1. fol. xxxii. Rubr. n. 14. Piazza, Strade, Città, Fonti di Città, Borghi, Subborghi, Muri, Porte.

3v

164
5v

22 r

Avvertimento

165.
62

...tutarie ho ommes-
...al tempo presenti,
...ità; ho ridotto poi
...tarie al valori cor-
...to a Luoghi anti
...dovuto praticare
...Luoghi tali quali
...antichi.

...rdinarne l'incon-
...con muro dalle
...medesime fuori di
...circondarie de'
...e Pomerio, e final-
...ne, il poterle get-
...fossero i sottopos-
...ata.
...'Cavalli, a' Cava
...ina.
...ma eletti che pre-
... della Piazza,
...lla Città, de Bor-
...loro Porte (1). E
...he sulla gab-
— bella

* Ore per Porta

(1) Lib. 1. fol. LXXII. Rubr. 14. Piazza, Strade, Città, Fonti di Città, Borghi, Suborghi, Muri, Porte.

2v

3v

6v

Avvertimento

...tutarie ho ommes-
...al tempo presenti,
...ità; ho ridotto poi
...tarie al valori cor-
...to a Luoghi anti
...dovuto praticare
...Luoghi tali quali
...ntichi.

...rdinarne l'incon-
...con muro dalle
...medesime fuori di
...circondarie de'
...e Pomèrio, e final-
...ne, il poterle get-
...fossero i sottopos-
...ata.

...' Cavalli, a' Cava-
...ana.

...ma eletti che pre-
..., della Piazza,
...lla Città, de Bor-
...loro Porte (1). E
...he sulla gab-
bella

* Ore per Porta

(1) Lib. I. fol. LXXII. Rubr. 114. Piazza, Strade, Città, Fonti di Città, Borghi, Subborghi, Muri, Porte.

1v

3v

168.

7v

Avvertimento

…tutarie ho ommes-
… al tempo presenti,
…ità; ho ridotto pri
…tarie al valori cor-
…to a Luoghi anti
…dovuto praticare
…Luoghi tali quali
…ntichi.

…rdinarne l'incon-
…con muro dalle
…medesime fuori di
…circondarie de'
…e Pomério, e final-
…ne, il poterle get-
…fossero i sottopos-
…ata.

…'Cavalli, a' Cava-
…na.

…ma eletti che pre-
… della Piazza,
…la Città, de' Bor-
…loro Porte (1). E
…he sulla gab-
— bella

* Ore per Porta

(1) Lib. I. fol. LXXII. Rubr. n. 14.

Piazza, Strade, Città, Fonti di Città, Borghi, Suborghi, Muri, Porte.

3v

8v

22r

Avvertimento

1851
9r

tutarie hò ommes-
al tempo presenti,
ità; hò ridotto poi
tarie al valore cor-
to a Luoghi anti
dovuto praticare
Luoghi tali quali
ntichi.

rdinarne l'incon-
con muro dalle
medesime fuori di
circondarie de'
e Pomério, e final-
ne, il poterle get-
fossero i sottopos-
pata.
'Cavalli, a' Cava-
lana.
ina eletti che pre-
della Piazza,
lla Città, de Bor-
loro Porte (1). E
he sulla gab-
bella

* Ori per Porta

(1) Lib. I. fol. LXXII. Rubr. 114. Piazza, Strade, Città, Fonti di Città, Borghi, Subborghi, Muri, Porte.

3v

9v

22 r

177
102

Avvertimento

ſtatarie hò ommeſ-
al tempo preſente,
ità; hò ridotto poi
tarie al valore cor-
to a Luoghi anti
dovuto praticare
Luoghi tali quali
ntichi.

rdinarne l'incon-
con muro dalle
medeſime fuori di
circondarie de'
e Pomerio, e final-
ne, il poterle get-
foſsero i ſottopoſ-
pata.

'Cavalli, a' Cava-
lana.

ina eletti che pre-
della Piazza,
lla Città, de Bor-
loro Porte (1). E
he sulla gab-
— bella

* Ore per Porta

(1) Lib. I. fol. LXXII. Rubr. n. 14.
Piazza, Strade, Città, Fonti di Città, Borghi, Suborghi, Muri, Porte.

3v

174..
10v

1725
112

Avvertimento

...tutarie ho ommes-
... al tempo presenti,
...ità; ho ridotto poi
...tarie al valore cor-
...to a Luoghi anti
...dovuto praticare
...Luoghi tali quali
...ntichi.

...rdinarne l'incon-
... con muro dalle
...medesime fuori di
... circondarie de'
...e Pomerio, e final-
...ne, il poterle get-
... fossero i sottopos-
...vata.

...de' Cavalli, a' Cava-
...lana.

...ina eletti che pre-
...a della Piazza,
...lla Città, de' Bor-
... loro Porte (1). E
...che sullargab-
...bella

(1) Ore per Porta
Lib. I. fol. LXXII.
Rubr. n. 14.
Piazza, Strade, Città, Fonti di Città, Borghi, Suborghi, Muri, Porte.

3v

176

11v

Avvertimento

tutarie ho ommes-
al tempo presente,
ità; ho ridotto poi
tarie al valore cor-
to a Luoghi anti
dovuto praticare
Luoghi tali quali
ntichi.

rdinarne l'incon-
con muro dalle
medesime fuori di
circondarie de'
e Pomerio, e final-
ne, il poterle get-
fossero i sottopos-
vata.

e' Cavalli, a' Cava-
lana.

ima eletti che pre-
a della Piazza,
lla Città, de Bor-
loro Porte (1). E
o he sulla gab-
— bella

* Ore per Porta

(1) Lib. I. fol. XXXII. Rubr. 14. Piazza, Strade, Città, Fonti di Città, Borghi, Subborghi, Muri, Porte.

3v

12v

Avvertimento

Rubriche

da tradursi

L. I. Fol. XVI. Rubr. 21.

De accipientibus laboreria communis ad costumum et de damnis datis et officialibus sindicatis et quibusdam aliis pertinentibus ad officium maioris sindici.

Rubr. 22.

De damnis datis Fol. XVII. v.°

Rubr. 100. fol. XLIII.

De terreno quod tollitur per alluvionem aquarum elevando et ponendo

Rubr. 101. fol. XLIII v.°

De molendinis et gualcheriis ponendis et accaptandis.

Rubr. 110. fol. XLV. v.°

De erroribus mensurationum et pensiorum corrigendis.

Rubr. 150. fol. LI. v.°

De Hospitale de Colle et de Priore et bonis et rebus ipsius hospitalis

Rubr. 152. fol. LIII.

Ordinamenta hospitalis Misericordie.

Rubr. 169. fol. LV.

De Officiali et officio super guastis.

~~R. 170. fol. LVI. super Electionis~~

Rubr. 173 fol. LVII.

De spoliatis et rebus spoliatorum et de forensibus debitoribus Pensis et de sequestris non faciendis de rebus stipendiariorum

Rubr. 195. fol. LXVIII

De electione officio et salario potestatum comitatus pensis ad sacchectum fienda

Rubr. 197. fol. LXVII

De terminatione et diffinitione territoriorum castrorum et universitatum comitatus et de occupante forlani alicui castri

...tutarie ho ommes-
...al tempo presente,
...ità; ho ridotto poi
...tarie al valore cor-
...to a Luoghi anti
...dovuto praticare
...Luoghi tali quali
...ntichi.

...rdinarne l'incon-
...con muro dalle
...medesime fuori di
...circondarie de'
...e Pomerio, e final-
...ne, il poterle get-
... fossero i sottopos-
...vata.
...e' Cavalli, a' Cava-
...lana.
...ina eletti che pre-
...a della Piazza,
...lla Città, de Bor-
...loro Porte (1). E
...o he sulla gab-
...bella

(1) * Ord. per Por-
ta
Lib. I. fol. XXXII.
Rubr. 214.
Piazza, Strade, Città, Fonti di Città, Borghi, Subborghi, Mura, Porte.

180.
13v

Rubr. 214. Fol. LXXII.

De officio officialium super refectione viarum, fontium, murorum, et portarum civitatis perusie et generaliter omnium quomodolibet spectare noscuntur ad ornatum civitatis.

Rubr. 336. Fol. LXXXXIII

Quod in stratis regalibus civitatis hostia domorum que non habitarentur non possint extrahi et de jecta.

Rubr. 586. Fol. CXXVII. v°.

Additio statuti de officio officialium super viis, fontibus, et Pontibus

Rubr. 583. Ivi

Ordinamentum super reparatione Pontis Novi

Rubr. 595 Fol. CXXIX

De muratoribus et eorum garzonis et salariis eorum

Rubr. 10. fol. XIII Lib. II.

De officio et officialibus super viis, platcis, fontibus, et Pontibus, tabernariis, pizichardlis, et granacoculis

Rubr. 11. fol. XVI.

De accipientibus laboreria communis ad coptunum et de damnis datis et officialibus sindicatis et quibusdam aliis pertinentibus ad officium maioris sindici

Rubr. 12. Fol. XVII. v°.

De damnis datis

Rubr. 55 Fol. XXIX

Quod in communi platea vel loco possit fieri cisterna vel puteus tribus partibus vicinorum in concordia existentibus.

Avvertimento

181. 142

Rubr. 56. fol XXIX v°.

De arboribus pendentibus super rem alterius

Rubr. 57. fol. XXX.

Quod habentes arbores in re alterius cogatur ad vendendum

Rubr. 58. ivi

Quod habentes turrim, vel domum, vel murum, vel aliam rem coherentem ruinam minantem vel reparatione indigentem reactent, et de restitutione expensarum: et quod professio rei communis, non preiudicet consorti.

Rubr. 59. fol. XXXI

Quod minantia ruinam destruantur.

Rubr. 60. fol. XXXI. v°.

De contradicente alicui volenti in suo vel re a se possessa edificare.

R. 64. fol. XXXII

De Molendinis, Radiis, et Clusis.

Rubr. 65. fol. XXXIV. v°.

De aqua non extrahenda de suo solito et antiquo cursu, et quis sit cursus antiquus.

Lib. III.

Rubr. 102. fol. XXXVII. v°.

De exterminante.

Rubr. 103. fol. XXXVIII

Quot pedum passus esse debeat.

Rubr. 104. fol XXXVIII

De officio et vacatione vicariorum Comitatus: et de iurisdictione vicariatuum plenarie observanda.

Rubr. 161. fol. LII.

De proicientibus aliquid in rem alterius. Et de grippo seu lama cadente in rem alterius.

...tutarie hò ommes-
...al tempo presente,
...ità; hò ridotto qui
...tarie al valore cor-
...to a Luoghi anti
...dovuto praticare
...Luoghi tali quali
...ntichi.

...rdinarne l'incon-
...con muro dalle
...medesime fuori di
...circondarie de'
...e Pomerio, e final-
...ne, il poterle get-
...fossero i sottopos-
...vata.
...e 'Cavalli, a' Cava-
...lana.
...ina eletti che pre-
...a della Piazza,
...lla Città, de Bor-
...loro Porte (1). E
...he sulla gab-
bella

* Ore per Porza

(1) Lib. I. fol. XXXII. Rubr. 114. Piazza, Strade, Città, Fonti di Città, Borghi, Suborghi, Mura, Porte.

1v

3v

14v

Rubr. 162. fol. LIII.

De proiiciente immunditiam in rem alterius

Rubr. 163. fol. LIII.

De proiiciente immunditiam in aliquem puteum, vel fontem, sive cisternam, et devastantes pectorales ipsorum.

Rubr. 164. ibi

De proiiciente terram vel aliquid turpe facien te prope aliquem fontem.

Rubr. 165. ibi

Contra destruentes fontes et extrahentes aquam de loco antiquo.

Rubr. 166 Fol LIII. v°.

De proiiciente aliquid extra murum in rem alterius

Rubr. 168. ibi

Quod non laboretur prope muros civitatis per decem passus.

Lib. IV.

Rubr. 1. Fol. II. v°.

De Fonte platee et eius aqueductu conservis et venis et de cisternis et puteis certo modo faciendis.

Rubr. 2. fol. IIII

De tractatu habendo pro abundantia aque

Rubr. 3. Fol. IV. v°.

De quibusdam Fontibus manutenendis expensis comunis Perusie.

Rubr. 4. ibi

De occupante Plateam vel vias occasione muralii

Rubr. 6. Fol. V.

Quod non edificetur iuxta viam nisi petita licentia

Rubr. 7. ibi

De ponente et retinente etc.

Avvertimento

Rubr. 7. fol. V

De remotione voltarum et prosillorum

Rubr. 8. ivi v°

Quod reaptetur prosillum et grondaria minantia ruinam.

Rubr. 9. ivi

Quod habens edificium super altezze debeat precepto di facto elevare.

Rubr. 10. fol. VI.

De exoccupatione muri occupati vel impediti fienda.

Rubr. 17. fol. VIII.

De Calzo fiendo in Bolagario

Rubr. 18. ivi

De reaptatione, et reparatione viarum

Rubr. 19. ivi v.°

Quod vie vicinales possint claudi de voluntate omnium vicinorum

Rubr. 20. Fol IX

Quod nulla fovea vel forma fieri possit iuxta aliquam viam ex parte inferiori ad duos pedes

Rubr. 21. ivi

De exoccupatione viarum et formarum earum

Rubr. 22. ivi

Quod omnes forme comitatus mittantur certis temporibus

Rubr. 23. ivi v°.

Quod via quam quis habet per rem alterius liceat mutare per alium locum minus dannosum

Rubr. 24. ivi

Quod via super fovea qua itur ad S. Iulianam non occupetur

...tutarie ho ommes-
... al tempo presenti,
...uità; ho ridotto poi
...utarie al valore cor-
...ito a Luoghi anti
...dovuto praticare
...Luoghi tali quali
...ntichi.

...ordinarne l'incon-
... con muro dalle
...medesime fuori di
... circondarie de'
...e Pomerio, e final-
...ne, il poterle get-
... fossero i sottopos-
...vata.
...le' Cavalli, a' Cava-
...lana.
...ima eletti che pre-
...a, della Piazza,
...lla Città, de Bor-
... loro Porte (1). E
...o he sullargab-
— bella

(1) * Ove per Porta
Lib. I. fol. XXII.
Rubr. 24.
Piazza, Strade, Città, Fonti di Città, Borghi, Subborghi, Muri, Porte.

3v

13v

Rubr. 25. fol. IX. v°.

De lavatorijs fiendis

Rubr. 26. fol. X

Quod nulli liceat aquam derivare de certis locis

Rubr. 27. ibi

Qualiter ~~tollantur~~ impedimentum flumi-
nis vie publice, et qualiter quedam molendi-
na et cluse destruantur, et qualiter Genna
dirigetur

Rubr. 29. ibi v°.

De purgatione platee et stratarum

Rubr. 30. ibi

De proiicientibus turpitudinem facientibus
in domo piscarie et macelli et in aliis
domibus et locis.

Rubrica 31. fol. XI.

De proiicientibus terram vel aliquid aliud su-
pra murum civitatis a Porta Martii ad Eccle-
siam S. Herculani.

Rubr. 32. fol. XI.

De derivantibus aquam de via extra burgum
porte Eburnee ad certum locum

Rubr. 33.

De proiicientibus turpitudinem vel litamen
in quibusdam locis porte S. Angeli

Rubr. 34.

De ponentibus litamen et immundiciam in via
qua itur ad Ecc. S. Sperandei dominarum

Rubr. 35.

Quod non fiat turpitudo inter domos Comu-
nis pertusis de campo bactalie et piscariam
et macellum, et in quibusdam aliis locis

Avvertimento

Rubr. 36. fol. XI.

Quod non fiat turpitudo in platea vel viis, et circa puteum porte S. Angeli.

Rubr. 37. ivi v°

De intercasellis, et clocanis, et privagiis

Rubr. 38. fol. XII.

De clocanis fetidis

Rubr. 39. ivi v°

Quod briccia prestans impedimentum intercasellis non proiiciatur.

Rubr. 40. ivi

De privagiis, vel latrinis, et intercasellis cui competit officium, et de officio ipsius officialis

Rubr. 41. fol. XIII

Quod locus et cursus intercasellarum expediatur et de pena non expedientis

Rubr. 56. fol XVI. v°

Quod fiant clusę pro porta S. Galgani manutenenda

Rubr. 57. ivi

De muris revidendis et muris castrorum non rumpendis.

Rubr. 58. fol. XVII.

Quod muri civitatis et burgorum reaptentur

Rubr. 59. fol. XVIII

Quod pons Tiberis qui est iuxta castrum fractę filiorum Uberti revideatur et conservetur

Rubr. 60. ivi

Qualiter pontes et clusę revideantur, et stabiliantur, et vie reaptentur, et imbricciari, silciari, et meliorari debeant.

...statarie ho ommes... al tempo presente ...cità; ho ridotto poi ...tarie al valor cor... ...to a Luoghi anti... ...dovuto praticare ...Luoghi tali quali ...antichi.

...ordinarne l'incon... ...con muro dalle ...medesime fuori di ...circondarie de' ...e Pomerio, e final... ...ne, il poterle get... ...fossero i sottopos... ...vata.

...le Cavalli, a' Cava... ...lana.

...ina eletti che pre... ...ra della Piazza, ...lla Città, de Bor... ...loro Porte (1). E ...he sulla gab-bella

(1) Ovvero Por-tas Lib. I. fol. XXII. Rubr. n14. Piazza, Strade, Città, Fonti di Città, Borghi, Suborghi, Muri, Porte.

18 r.
16v

Rubr. 61. Fol. XVIII. v°.

Quod in muris Civitatis Perusii non retineantur necessaria aliqua unde exeat turpitudo

Rubr. 64. Fol XIX

De examplatione vie extra burgum porte Eburnee

Rubr. 65. Fol. XIX

Quod in quibusdam locis in Flumine Caine et Nestoris non fiat Molendinum vel Clusa vel aliud Edificium.

Rubr. 66. Ibi v°.

Quod forma Loggii mundetur et cavetur ad certam mensuram et alie forme et cloacare manuteneantur et mundentur.

Rubr. 67. Ibi

Quod forme Comitatus juxtarias mittantur et manuteneantur per adiacentes

Rubr. 69.

De operibus comunis datis ad cottumum complendis.

Rubr. 74. Fol. XXI.

De quibusdam Fontibus reaptandis in contrata Pelgi

Rubr. 75. Ibi

De Molendinariis et tractoribus

Rubr. 78. Fol. XXII. v°.

De Tegulariis et matonariis et de vendentibus calcem et arenam.

Rubr. 83. Fol. XXIV. v°. 187. 17e

Quod in quolibet Castro et Villa fiat unus fons sive puteus vel cisterna

Rubr. 84. fol. XXIV. v°.

Quod nemo proijciat vel ponat litamen, lapides, vel terram de fossa prope portas civitatis et Burgorum

Rubr. 85. Ivi

De Fornis remoliendis et manutenendis

Rubr. 87. fol. XXV. v°.

Quod nulla via de novo mittatur per comitatum nisi certa forma servata, et quibus competat officium et iurisdictio super questionibus occupationum omnium viarum

Rubr. 89. Fol. XXV.

De quibusdam pontibus reficiendis et quibusdam de novo faciendis.

Rubr. 90. fol. XXVI. v°

Quod liceat habere berbicones et proficellum in muris civitatis

Rubr. 91. Ivi

Quod pons et vie in villa Bagnarie et pons Pactoli reaptentur

Rubr. 92. Ivi

De aptatione fontis montis de Cornu, et quarumdam viarum

Rubr. 93.

De pontibus fiendis in flumine Tiberis in loco dicto Rivoltella et iuxta Castrum Castiglionis Ugolini

---

Avvertimento

...statutarie ho ommes-
...al tempo presente,
...Città; ho ridotto poi
...tutarie al valore cor-
...ito a Luoghi anti
...dovuto praticare
...Luoghi tali quali
...antichi.

...ordinarne l'incon-
...con muro dalle
...medesime fuori di
...circondarie de'
..., e Pomerio, e final-
...ene, il poterle get-
...fossero i sottopos-
...vata.
...le Cavalli, a' Cava
...lana.
...mina eletti che pre-
...ra della Piazza,
...lla Città, de Bor-
...loro Porte (1). E
...o, he sulla gab-
bella

* Ore per Porta

(1) Lib. 1. fol. XXII. Rubr. 114. Piazza, Strade, Città, Fonti di Città, Borghi, Subborghi, Mura, Porte.

188.
17v Rubr. 94. Fol. XXVII
Quod contumatores viarum facto opere absolvantur
Rub. 100. fol. XXVIII. v°.
Quod lacosciani cogantur ad vias, fontes et alia laboreria facienda sicut alii comitatenses
Rubr. 106. fol. XXX.
Quod molendina olivarum in civitate vel burgis non habeantur ex quibus turpitudo deveniat.
Rubr. 108. ibi
Quod nulli liceat ponere vel proijcere aliquod terratium fimum vel aliam rem prope portas
Rubr. 111. Fol. XXX. v°.
Quod non liceat occupare cloacam in parrochia s. Marie de Vindario
Rubr. 118. fol. XXXV.
De mensuris comunis Perusie et aliis mensuris computato Floreno in solutionibus
Rubr. 119. Fol. XXXVI
De mensura olei
Rubr. 120. ibi
Qualiter Floreni expendantur
Rubr. 121. ibi v°.
Quod panni lini vendantur ad certam mensuram et de gabellis.

Avvertimento

Rubr. 124. Fol. XXXVI. 2°

Quod cannai, libra, et pondera in usu habita in civitate perusie observentur, et quod canne et libre et pondera revideantur et de senseriis

Rubr. 134. Fol. XXXIX

De fenestris et hostiis in muris castrorum et comitatus Perusie remurandis et non tenen-dis

1528.

...statutarie ho ommes-
...al tempo presenti,
...Città; ho ridotto poi
...tutarie al valor cor-
...ito a Luoghi anti
...dovuto praticare
...Luoghi tali quali
...antichi.

...ordinarne l'incon-
...con muro dalle
...medesime fuori di
...circondarie de'
..., e Pomerio, e final-
...zne, il poterle get-
...fossero i sottopos-
...ivata.
...de' Cavalli, a' Cava-
...lana.
...mina eletti che pre-
...ra della Piazza,
...lla Città, de' Bor-
...loro Porte (1). E
...o he sulla gab-
— bella

* Ore per Porta

(1) Lib. I. fol. XXII. Rubr. 114. Piazza, Strade, Città, Fonti di Città, Borghi, Subborghi, Muri, Porte.

2v

3v

19.
18v

Annali Perugini
detti Pleconini quanti e quali sono, e dove
nella nuova Cancellaria allocati

Lib: ✠
Dal 1266. al 1269.

A.
Dal 1273. al 1276

L.
Dal 1276. al 1277.

L
Annali minori
Dal 1276 al 1277.

B.
Dal 1284. al 1298.

C.
Dal 1296. al 1299.

D.
Frammenti diversi
Dal 1203. al 1334

Credenza 2.ª
Dal 1308. al 1310 ✠ Dal 1327. al 1350
Dal 1310. al 1312
Dal 1312. al 1314
Dal 1315. al 1317
Dal 1318. al 1319
Dal 1320. al 1322.

✠ Dal 1323. al 1324
Dal 1325. al 1326

Credenza terzo

19r.

19r

1351.

+ Dal 1352 al 1374

Dal 1375 al 1376

Dal 1377 al 1378

Dal 1379 al 1380

Dal 1381 al 1382

Credenza quarta

Dal 1383 — al 1384

Dal 1385 — al 1386

Dal 1387 — al 1388

Dal 1389 — al 1390

Dal 1391 — al 1392

Dal 1393 — al 1394

Dal 1395 — al 1396

Dal 1398 — al 1399

Credenza quinta

Dal 1400 al 1401.

Dal 1402 al 1403.

Dal 1404 al 1405

Dal 1406 al 1407

Dal 1408 al 1409

Dal 1410 al 1411

Dal 1412 al 1413

1414

22r

Avvertimento

...statutarie ho ommes-
... al tempo presente,
...uità; ho ridotto qui
...utarie al valore cor-
...ito a Luoghi anti
... dovuto praticare
... Luoghi tali quali
...antichi.

...ordinarne l'incon-
... con muro dalle
... medesime fuori di
... circondarie de'
..., e Pomerio, e final-
...ene, il poterle get-
... fossero i sottopos-
...ivata.
... de' Cavalli, a' Cava-
... lana.
...mina eletti che pre-
...ra della Piazza,
...lla Città, de' Bor-
... loro Porte (1). E
...io che sulla gab-
bella

(1) * Ore per Porta
Lib. 1. fol. XXXII.
Rubr. 14.
Piazza, Strade, Città, Fonti di Città, Borghi, Subborghi, Muri, Porte.

3v

19v

Credenza 6.a

Dal 1415. al 1416.
Dal 1416. al 1417.
Dal 1417. al 1418.
Dal 1418 al 1419
Dal 1419. al 1420
Dal 1421. al 1422
Dal 1423. al 1424
Dal 1425. al 1426
Dal 1427. al 1428
Dal 1429 al 1430
Dal 1431. al 1432
Dal 1433. al 1434
Dal 1435. al 1436
Dal 1437. al 1438
Dal 1439. al 1440.
Dal 1441. al 1442.
Dal 1443. al 1444.
Dal 1445. al 1446
Dal 1447. al 1448
Dal 1449. al 1450
Dal 1451. al 1452
Dal 1453. al 1454
Dal 1455. al 1456
Dal 1456. al 1457

22r

Avvertimento

193-
20r

Credenza ottava

Dal 1458 — al 1459
Dal 1460 — al 1461
Dal 1462 — al 1463
Dal 1464 — al 1465
Dal 1466 — al 1467
Dal 1468 · al 1469
Dal 1470 · al 1471
Dal 1472 · al 1473 ·
al 1474

Credenza nona

Dal 1475 · al 1476
Dal 1477 · al 1478
Dal 1479 · al 1480
Dal 1481 · al 1482
Dal 1483 · al 1484
Dal 1485 · al 1486
Dal 1487 · al 1488
- - - - - - - - - -
Dal 1491 · al 1492

Credenza decima

Dal 1493 · al 1494
Dal 1495 · al 1496
Dal 1497 · al 1498
Dal 1499 · al 1500
Dal 1501 · al 1502

...statutarie hò ommes-
... al tempo presente,
...uità; hò ridotto poi
...tutarie al valore cor-
...ito a Luoghi anti
... dovuto praticare
... Luoghi tali quali
... antichi ·
... l'ordinarne l'incon-
... con muro dalle
... medesime fuori di
... circondarie de'
..., e Pomerio, e final-
...ene, il poterle get-
... fossero i sottopos-
...ivata ·
... de' Cavalli, a' Cava-
... Lana ·
...mina eletti che pre-
...ra, della Piazza,
...ella Città, de Bor-
... loro Porte (1) · E
...io, he sulla gab-
— bella

(1) * Ove per Porta
Lib. 1 · fol. XXII.
Rubr. 214.
Piazza, Strade, Città, Fonti di Città, Borghi, Subborghi, Muri, Porte.

2v

3v

194.

70v

Dal 1503. al 1504

Dal 1505 al 1506

Dal 1507. al 1508

Dal 1509 al 1510

Dal 1511 al 1512

Dal 1513. al 1514

Dal 1515. al 1516

Dal 1517. al 1518

Dal 1519. al 1520

Dal 1521. al 1522

Dal 1523. al 1524

Dal 1525. al 1526

Credenza Undecima

Dal 1527. al 1528

Dal 1529. al 1530

Dal 1531. al 1532

Dal 1533. al 1534

Dal 1535. al 1536

Dal 1537. al 1538

Dal 1539 al 1540 a Maggio

{ Dalli 4. Giugno 1540 al Aprile 1553
mancano

Dal 1553. Mag.o al 1554

Avvertimento

195.
21r

Dal 1555. al 1556
Dal 1557. al 1558
Dal 1559. al 1560
Dal 1561. al 1562
Dal 1563. al 1564
A tutto il 1565.

Caßetta duodecima
Dal 1566. al 1567
Dal 1568. al 1569
Dal 1570. al 1571
Dal 1572. al 1573
Dal 1574. al 1575
Dal 1576. al 1577
Dal 1578. al 1579
Dal 1580. al 1581
Dal 1582. al 1583
Dal 1584. al 1585
Dal 1586. al 1587
Dal 1588. al 1589
Dal 1590. al 1591
Dal 1592. al 1593
Dal 1594. al 1595
Dal 1596. al 1597.

...statutarie ho ommes-
... al tempo presente,
...uità; ho ridotto poi
...tutarie al valore cor-
...ito a Luoghi anti
... dovuto praticare
... Luoghi tali quali
... antichi.

... l'ordinarne l'incon-
... con muro dalle
... medesime fuori di
... circondarie de'
..., e Pomerio, e final-
...ene, il poterle get-
... fossero i sottopos-
...ivata.
... de' Cavalli, ai Cava-
... Lana.
...nina eletti che pre-
...ra, della Piazza,
...lla Città, de' Bor-
... loro Porte (1). E
...io he sulla gab-
— bella

Ore per Porta *

(1) Lib. 1. fol. LXXII. Rubr. 14. Piazza, Strade, Città, Fonti di Città, Borghi, Suborghi, Muri, Porte.

2v 3v

196
21v

Credenza XIII.

Dal 1598. al 1599
Dal 1600. al 1601
Dal 1602. al 1603
Dal 1604. al 1605
Dal 1606. al 1607
Dal 1608. al 1609
Dal 1610. al 1611
Dal 1612. al 1613
Dal 1614. al 1615
Dal 1616. al 1617
Dal 1618. al 1619
Dal 1620. al 1621
Dal 1622. al 1623
Dal 1624. al 1625
Dal 1626. al 1627
Dal 1628. al 1629
Dal 1630. al 1631
Dal 1632 al 1633
Dal 1634. al 1635
Dal 1636. al 1637
Dal 1638. al 1639
Dal 1640. al 1641
Dal 1642. al 1643
Dal 1644. al 1645
Dal 1646. al 1647
Dal 1648. al 1649
Dal 1650. al 1651
Dal 1652. al 1653
Dal 1654. al 1655

Avvertimento

Nel tradurre le Rubriche Statutarie ho' ommesso quello non è addattabile al tempo presente; ed ho' tralasciato le superfluità; ho' ridotto poi la moneta delle pene statutarie al valore corrente; ed ho' altresì sostituito a Luoghi antichi i moderni, siccome ho' dovuto praticare ne' vicinati, e rinchiudere i Luoghi tali quali ora sono, combinati con gli antichi.

Provvidenze Statutarie

A tutto pensarono i nostri Maggiori pel comodo, salubrità, e polizia delle Strade e Piazze dal 1500. venendo in quà, giacchè andando indietro tutte erano sterrate, e tutte le immondezze scorrevano per le Strade, o nelle stesse gettavansi dalle Finestre. Ammaestrati però dalla esperienza, che nelle calde Stagioni le fiere epidemie, che più volte ebber nome di Pestilenze, ne avvenivano dalle immondezze, pensarono a provvedervi con l'ordinarne l'incondottamento sotterra, l'otturamento con muro dalle Strade alli tetti, il trasporto delle medesime fuori di tutto il piano delle Fosse e Strade circondarie de' muri della Città, dette Carbonarie, e Pomério, e finalmente col proibire sotto varie pene, il poterle gettar fuori dalle Finestre, ancorchè fossero i sottoposti piani, o fabbriche di ragione privata.

Providero a' Pozzi, a' guazzatori de' Cavalli, a' Cavatori da lavare panni di tela, o di Lana.

Tre Uomini per Porta furon da prima eletti che presiedessero al restauro, e matonatura, della Piazza, delle Strade della Città, Fonti della Città, de' Borghi, e de' Sobborghi, delle Mura e loro Porte (1). E fu ordinato dal maggior Consiglio, che sulla gabbella

* Tre per Porta

(1) Lib. 1. fol. LXXII. Rubr. 114. Piazza, Strade, Città, Fonti di Città, Borghi, Suborghi, Muri, Porte.

23v

bella di due soldi per libra fossero ad essi assegnati annualmente al detto effetto 400 fiorini; che avuto riguardo al valore della moneta da quel tempo al nostro, ed alla differenza delle manifatture da allora al presente, sarebbe in oggi l'annua somma di £ 2500.

* Uno solo per tutta la Città.

Qualunque ne fosse il motivo nel 1528 stabilirono, che uno solo Cittadino provido ed idoneo fosse prescelto con un Notaro del Potestà un Compagno del Capitano del Popolo, e con questo uno de' Notari dello stesso; affinche esso Cittadino con detti ministri presiedesse alle Strade, Piazze, Fonti, Ponti, Osti, Pizzicarelli, o sia Pizzicagnoli, e Cuocitori di pane, e Fornari (2)

* (2) C. 2. fol. VII. Rubr. 10.

Porci Spurgo Piazza e Strade *

Vollero, che questo presiedesse a togliere i Porci che
^sotto pena non facendolo di £ 25 e punir
vagassero per la Città; Che invigilasse alla mondezza
^ciascun proprietario per ogni porco in £ 2. fuori delli s. di S. Antonio
spurgo, e sgombro della Piazza comune, della piazza non molto prima fatta del sopra muro, detta perciò nuova; delle altre piazze comuni, e di tutte le strade della Città, Borghi, e Contado (o sia Sobborghi).

* Settimanalmente la visita. Piazze, Strade, Porte.

Decretarono, che in ciascuna settimana almeno una volta, e tutte le altre volte che occorresse, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ dovesse passeggiare la Piazza grande, quella del Sopramuro, sotto le volte del Palazzo della Città, e tutte le altre strade della Città e Borghi tanto le matonate, quanto le sterrate. Come ancora le

Porte

26r

Porte della Città, e Borghi e loro piazze, a fine di veder se vi sia in detti siti alcuna immondezza, sporchezza, impedimento, terra, sassi, calcinaccio, o Letame; e nel caso vi lo trovasse alla sola relazione sua o di' suoi officiali si credesse, e si punisse qualunque contraventore all'ordine dello Statuto, di non doversi in alcun modo ingombrare detti siti, tanto per aver trasgredito, quanto se non obbedito avesse nel termine prescrittogli di toglier l'impedimento o sporchezza da esso in essi gettata, e tutte le volte che si trovasse delinquente, o disobbediente in qualunque giorno, si punisse, dissi, ad esso Lui sul fatto togliendo per ogni volta baiocchi 40.

Impedimenti e Sporchezze

Non s'intendesse però questo di chiunque o fabbricasse, o volesse fabbricare, a cui fosse permesso di tenere occupati detti siti con sassi ed altre cose da fabbrica ad arbitrio e discrezione del Cittadino sud detto.

Fabricanti sassi e calcinaccio.

Ordinarono altresì che fosse in detto tempo matonata (forse di nuovo) la piazza grande, la nuova del Sogwamaro, e le strade e vicoli della Città e de' Borghi, e si manotenghino dopo di esser stati matonate. Ed imposero al Magistrato del bimestre di Luglio ed Agosto, sotto pena di ₤ 50, di far bandir al mantenimento di dette piazze e strade, a chi avesse voluto prenderne l'appalto per anni

Mantenimento delle Strade per anni 5.

24v

anni cinque.

Si disinganni qui ognun di quelli, che sono di parere, durassero moltissimo in que' tempi, o possino durare moltissimo ora, per quanti maniere si studino di costruirle, quando non si appalti la loro manotenzzione, pensando ad un qualche restauro ogni cinque anni, ora che l'affluenza de' legni a ruota, ignoti in que' tempi, le consumano e le tritano. Diedero poi facoltà di pagare tali appaltatori col denaro di qualunque cassa publica.

*termine al ristauro

Che se l'appaltatore dentro il termine di otto giorni e le piazze e le strade mattonate guaste non avesse riattate a sue spese fosse punito in ʒ 50. per ogni volta che avesse mancato di farlo.

*Scale Sedili Pietre Legni

Vollero ancora, che nel giro far doveva questo Cittadino e suoi officiali in ciascuna settimana delle Piazze, Strade, Porte, e Muri della Città facessero altresì rimuovere da detti siti le scale, i sedili, le pietre, o legni fuori delle facciate delle case, convenendo e conciliando prima il modo co' loro proprietarj.

Che però fosse lecito a padronali delle case aver avanti la casa propria un banco largo due piedi nelle sole strade però che fossero larghe otto piedi. Negli altri luoghi e strade contravenendo alle

*Penale delle cose di sopra

cose suddette ciascun contravventore fosse punito

per

per ciascuna volta in ℔ 1. di ammenda.

Fosse poi punito il padrone di qualunque casa avan- ti la quale trovata fosse immondezza o sporchezza per ciascuna volta di barocchi 10., e fossero fatte levar via dalle piazze, strade, e vicoli dalle cose, e sporchezze predette.

Adiacenti e loro immondezza

Che nessuno potesse tenere alcun banco o altro impedimento sotto le porte della Città e Borghi e loro archi, e puniti fossero i contraventori in ℔ 5., eccettuandone i banchi de' macelli sotto la Porta grande di Borta S. Angelo.

Proibirono poi, che dalle Porte de' Subborghi verso la Città non fosse lecito ad alcuno entrare e condurre Carri, Carrette, e Ruote sotto pena per ciascuna volta a contraventori di ℔ 1. 50, e ciascuno potesse essere l'accusatore, ed a questo si dasse la metà della detta pena, (e pure si credette che le strade di allora non potessero in buono stato durare più di cinque anni; che dovrà dirsi ora.) e si credesse al giuramento dell'accusatore con un testimonio di vista.

Carri, Carrette, Ruote dove fermi.

Fecero al detto Statuto un aggiunta (3) nella quale stabilirono

(3) Ivi fol. VIII.

Che non fosse lecito a Bottegari delle Piazze gettar fuori in esse la spazzatura de' loro fondachi e botteghe, o altra sporchezza, ne sorci morti sotto pe-

Botteghe di Piazza

na

25v

di baiocchi 40. per ciascuna volta.

Providero altresì a vicoli e rimbocchi con altro Statuto ordinando (4)

(4) L. II. Fol. XXIX v.° Rubr. 55. Vicoli e Rimbocchi quando potersi chiudere.

Che ad istanza di qualunque vicino avente la sua Casa od altro fondo contiguo, o vicino, alli vicoli, o Rimbocchi, che da venti anni indietro non avessero più sortita (salve sempre le ragioni e diritti dalla Città legittimamente concessi) tali vicoli, e rimbocchi a volontà di tre parti del vicinato si chiudino, e debbansi chiudere con un cancello, o porta, a spese di tutti i vicini, che anno il passo in detto vicolo, o rimbocco.; ed a farlo sian costretti tutti i detti vicini dal Potestà, sotto pena agli inobbedienti di ₤ 12:50. per ciascuna volta, e tutto debba essere fatto dopo 15. giorni dal dì dell'ordine emanato.

Gelosi della polizia della Città e dell'abitato altro Statuto fecero (5), col quale ordinarono, che chiunque facesse, o gettasse qualche immondezza o sporchezza nel cortile, terreno, o casalino di qualche Chiesa, o nel cortile, casalino, loggia, terreno altrui, o in qualche strada, avanti la Casa di chiunque sia punito in ciascuna volta di ₤ 12, e si creda al giuramento dell'accusatore.

(5) Lib. III. Fol. LIII. Rubr. 162. Sporchezze dalle Finestre.

In Bologna ove l'Agricoltura fiorisce ciò non succede, perche

perche tutta sorte di sgarzature, ritagli, ed immondezze, penna, pelo, stracci etc. si vende a quegli industriosi agricoltori e loro coltori.

Ebbero in vista il passeggio e salvezza de' pedoni camminanti per la Città e Borghi e loro circondario i nostri maggiori col penare, chiunque nelle loro strade giocato avesse a ruzzola, o a forma, in baiocchi 80 per ciascuna volta e la perdita della ruzzola o forma da levarsi subito senza alcuna sentenza (6) la di cui terza parte di pena fosse della Città, ed il resto dell'accusatore.

Ruzzola e Forma giuoco proibito e dove

(6) L. III. fol. LIII. v.° Rubr. 163. Aggiunta

E sarebbe desiderabile, che come essi ordinarono per quelli che fuori delle mura avesser gettato robba o immondezza sopra il fondo altrui, lo avessero rinovato, o si rinovasse a nostri dì, per i giocatori di detto giuoco sino ad un mezzo miglio dalla Città, cioè di far pagare i Genitori, o maggiori per i figli di famiglia o più piccoli fratelli, nepoti etc (7)

Chi puniti per i ragazzi

(7) Ivi Rubr. 168.

In quanto alla occupazione delle Piazze, o Strade co i muramenti ordinarono (8).

(8) L. IV. fol. IV. v.° Rubr. 4

Che chiunque presso avesse di acquistare qualche dominio col muramento in qualche parte delle piazze, o strade, o con esso le impedira, nel termine di otto giorni compito il muramento sudetto debba rimuoverlo sotto pena di scudi

Occupazione delle strade e Piazze con muramenti.

26v

due, pagati i quali debba rimuovere il murato, e quantunque ve lo ritenesse non s'intenda acquistare alcun diritto il contraventore nè nella piazza nè nella strada ove fosse il muramento, e della pena metà ne abbia la Città, metà l'accusatore.

* Prescrizione nella occupazione non conta. Nell'aggiunta poi a detto Statuto ordinarono che il diritto publico nel sito occupato rimanesse intatto, anche dopo il lasso di lunghissimo tempo, abbenchè l'occupante fosse corpo, collegio, o università di persone, e non possa mai causare la detta occupazione prescrizione alcuna nè nelle piazze, nè nelle strade, nè in altro qualunque sito publico.

* Concessione quando è ben fatta. Di più che non potesse farsi concessione alcuna di sito di sorte affatto nelle piazze, strade, e siti publici, se non se per partito ottenuto in un Consiglio generale, nel quale intervenghino almeno 9. de X.viri, e 35. Cammerlenghi i di cui voti bianchi nello stesso numero approvino la richiesta concessione, e fatta altrimenti fosse irrita e nulla.

* Providero con altro Statuto a quanto fù da Mr. Governatore proposto nell'ultima generale Congregazione cioè.

* (9) l. IV. f. IV. v°. Rub. 5. Legni sotto la Maestà delle volte. Che nelle vicinanze (9) della presente Maestà delle Volte non potesse tenersi legname di sorte alcuna sotto pena della perdita del legname e di 80. baiocchi per ogni volta, e nessun'altro impedimento, e ciascuno

cuno potesse esser l'accusatore, a cui spettas-
se la metà della pena e del legname, ed ogni
mese dovesse il prelodato Cittadino farne ivi ricer-
ca, e mandar il potestà e capitano del Popolo cias-
cuna settimana a veder in detto luogo se ivi si
ritenesse legname etc. E fosse altresì lecito a chi-
unque ivi trovasse legname di portarlo via, o
guastarlo; fuori che il sabato potesse tenervisi le-
gname (forse per comodo di vendersi)

(10) E che non potesse ritenersi legname avanti le case, e Botteghe di S. Lorenzo vicino alla Maestà delle Volte, ne sotto il portico delle dette case ed edifici di detta Chiesa, ne sotto la volta del Palazzo Xvirale, ne dal la detta volta sino alla Chiesa de' SS. Severo ed Agata di Porta S. Susanna, e meno poi intorno al Palazzo Xvirale e del Governo per tutta la loro estensione, come altresì non gettar o ritener in detto circondario fango, letame, pagliccio, terraccio, o altra immondezza sotto pena di 80 baiocchi e la perdita del legname

(10) Nell'aggiunta fol. V. Intorno al Palazzo Xvirale proibiti.

Volendosi poi edificar vicino una strada publica o vicinale, o altro sito publico (11) tanto nella Città, che ne Borghi, debba chiedersi licenza, e levarsene la misura da ritenersi nella Cancelleria Xvirale. Della quale misura e licenza (11) debba se ne far eterna memoria ne' libri publici, aggiungendovi la misura della

(11) § IV. fol. V. Rubr. 6. Fabrica nelle strade come debba disporsi farsi. (11) aggiunta

Strada sino alla parte opposta, e per ogni angolo capace a conservarne l'identità con precisione. E non facendosi ciò non s'intenda acquistarsi alcun diritto, e caschi in pena il contraventore per ciascuna volta in ₤ 12, e sia tenuto a scaricare il già fabbricato.

Archi, Loggie, e Passi loro altezza. Provvidero altresì per l'altezza degli archi, logge, e passi che si fosser voluti erigere od attraversare lungo o sopra le strade (13), ed ordinarono, che dovesse essere alta dal piano della strada la sommità della volta piedi XV. nelle strade pubbliche X. nelle vicinali

(13) L. IV. fol. V. Rubr. 7.

Ma nelle strade reali o sia principali della Città e Borghi debbano esser alti dal piano delle strade i sotto archi piedi XX. Ed i contraventori pagheranno ₤ 50; ed dovranno scaricare l'arco, passo, o loggia fabbricata, ciò non ostante. Le Loggie sino alla metà delle strade potessero sporgersi co' lor bicocchi.

Aggiunta al di sopra. (14) Ivi V.° Aggiunser poi nella compilazione ultima (14), che le suddette cose non potessero farsi se non a condizione che i sott'archi, o piani, fossero nelle strade reali alti dal piano della terra, o strada, XX. piedi, nelle vicinali e rimbocchi XII. almeno.

Nelle strade però reali e privilegiate dovessero essere col loro sottodosso alti dalla strada almeno XXV. piedi, e non vi si potessero fare senza espressa licenza de' XVIvi e Cammerlenghi ottenuta a voti secondo il solito, sotto pena a contraventori di ₤ 50. e la rimozione etc. Le quali cose minacciando rovina (15) e così

(15) Lib. IV. fol. V. v.° Rubr. 8. Lavori attamento.

e così una grondara di tetto debbasi riattar dal propri-
etario subito fatti ad esso prescritto sotto pena di ℔ 50.
e si stia alla relazione fatta del pericolo da due maes-
tri muratori e falegname.

Tornarono ad inculcar come or si fa la riattazio-
ne e riparazione delle strade, ancor sotterranee, o di-
ciam noi Bottini (16), giacche vollero che si faces- (16) § IV. fol. VIII Rubr. 18.
sero riparare e riattar tutte le strade dove fossero de- Strade e Bottini
vastate senza malizia, ed occupa liberarle dalla occu-
pazione = tam supra terram tam subtus terram = nel
termine di otto giorni dopo che saranno gli occupatori
avvisati di doverle liberare, sotto pena di ℔ 5. la di cui
metà sia dell'accusatore l'altra della Città * Strade publiche loro
Ordinarono poi che ogni strada publica fosse almeno longhezza
larga X. piedi, e lasciarla maggiore, se sarà più larga,
e se sarà più stretta benchè sia da longhissimo tempo
ne rientri la Città in possesso.
Che i vicini dovessero per le loro facciate tener spurga- * Spurgo delle
te le strade e vicoli della Città e Borghi sotto pena strade e vicoli.
di 40. baiocchi

Tornarono in altro Statuto (17) ad ordinar che gli offi- (17) § IX. fol. IX
ciali sopra le strade di Perugia sopra e sotto terra faces- Rubr. 11.
sero disoccupare e riattare tutte le strade publiche e vici- Strade e Bottini loro riattazione.
nali, e le forme e chiaviche delle strade della Città, Bor-
ghi

ghi e contado da quelli che le avessero impediti od occupa-
to. Non ostante qualunque prescrizione longa o longhissima,
e non ostante qualunque licenza data da qualunque offici-
ale sotto pena di £ 5.

* ||

(18) L. IV. Fol XVIII v° Rubr. 61.

Luoghi, necessari dove e fin dove co- petti.

Saggiamente poi disposero con altro Statuto (18), che
perche la Città non restasse offesa dalle immon-
dezze e puzze, o fetori, non fosse lecito ad alcuna
persona, ne fosse ardita di potere avere o ritenere
nel muro o muri de Borghi della Città alcun luo-
go, o necessario, dal quale esca lo sterco nelle fosse,
o carbonari, o altri luoghi esistenti fuori delle mura
della Città; e chiunque ve li avesse dovesse chiuderli,
e murarli in modo, che non esca alcuna immondezza
da' medesimi sotto pena di £ 50. E volendolo avere
che lo coprissero con un pilastro sino a terra, o lo incassas-
sero e murassero nel muro da dove uscisse nel fosso, carbo-
nara, od altro luogo in modo, che non potesse vedersi
più da alcuno l'immondezza.

*

(19) L. IV. Fol. XXIV. v° Rub. 84.

Terra, sassi, letame ecc. quanto lontani dalle Porte, mura, Città, Borghi, Chiese, Ospedali, Chiaviche, Condotti.

Volendo liberare il circondario ancora della Città ordi-
narono (19), che sino alla distanza di XV. passi,
ossia piedi 75, nessuno fosse ardito porre vicino
alle Porte della Città, e Borghi, Chiese, Ospedali
terra, sassi, letame, o altra cosa, ne in loco che im-
pedisse qualche Chiavica o Condotto sotto pena di
£ 50. la di cui metà sia dell'accusatore, e ciascuna
settimana si facesse il giro della Città per rinvenir

se vi fosse in ciò qualche trasgressore.

E trovando un qualcheduno de' sudetti impedimenti facesse giurare 6. vicini vicinori della detta Porta per additarne il trasgressore. Se poi detti vicini non lo denuncieranno, allora si ordini a detti 6. vicini prossimiori della detta Porta, che debbino levare le cose sudette nel termine che loro sarà assegnato, e non facendolo debbino essere essi condannati nella sudetta pena di ₤ 50., e ciò non ostante debbino levarle via. — Come ritrovar li Padroni

Ebbero in veduta dopo ordinata la copertura ed incondottatura di ogni immondezza di provvedere alle medesime opere e litigj, che per esse potessero insorgere, e però stabilirono (no), che dovunque fosse cominciata di nuovo una chiavica (detta da nostri maggiori e viventi volgari Chiógana) i vicini dovessero lasciarla introdurre nella loro, e condurre fuori delle mura della Città e Borghi, purche le dette chiaviche non si avvicinassero alla Piazza ~~[illegible]~~ della Città. — (no) L. IV. fo. X v.° Rubr. 32. Chiaviche loro introduzione

Decretarono inoltre che fosse ordinato a chiunque avesse intercaselli, e chiaviche, vicino alla Piazza, e fuori di essa, o vicino a qualche strada publica o vicinale la facessero murare a proprie spese di buoni sassi calcina ed arena, ciascuno dalla sua parte, e de' i intercaselli per la sua parte fino alli tetti delle case; talmente che da alcuno non possa ne — Loro muramento.

essere

eſser veduta l'immondezza, ne sentirsi il fetore nella Piazza e Strade in alcuna parte della Città e Borghi sotto pena di ₇ Lr. 50.

(rr) L. IV. fol. XII. Rub. 38.* Chiaviche ordinate

E fatta porre mano alla generale incondottatura delle immondezze, ordinarono (rr) agli altri possidenti tutti, che faceſsero le chiaviche ovunque fosse necessario, in modo che ogni immondezza usciſse fuori della Città e Borghi, e con il seguente ordine cioè

Come fatte e quando.

Che ciascun possidente lungo le Strade doveſse fare, per quanto stendeva il suo terreno, o casa, dalla sua parte la metà della chiavica, ancorche fosse speciale, o collegiata persona, e foſsero murate le steſse chiaviche con buona arena e calcina, ed i susseguenti vicini foſsero tenuti proseguire le steſse chiaviche sino a che foſsero condotte fuori de' muri della Città e Borghi per la strada più corta possibile, in modo però che non fosser condotte sopra la casa, o case, cortile, o casalino, o altro fondo de' vicini, ma dove più addattamente ed utilmente col minor danno altrui e gravezza potrà condursi.

Travacaselli Versatori Scoli Come incondottati e chi debba farne la spesa.

E tutti i Travacaselli e Versatori, o Scoli di Cucina fatti, e che taluno voleſse fare di nuovo si debbano introdurre per chiaviche private, tanto che dalle steſse non ne esca alcun fetore nelle strade o piazze. E quelli dalle di cui Case usciſsero detti Scoli, o Versatori, faccian la spesa delle

chiaviche

e chiunque nel prefisso termine che gli sarà ordina-
to non avrà fatto la Chiavica, debba per ciascuna
volta pagare ₮ 5, e ciò non ostante far debba la
Chiavica.

Ordinarono inoltre, che si facessero cinque chiavi-
che grandi, e se fossero fatte si conservassero. — 5. Chiaviche grandi e Chiaviconi

Cioe: Una in ogni strada reale, che cominciasse
dalla Piazza, e si stendesse sino all'uscire dalla Città
per la stessa strada

Porta S. Pietro

Quella di Porta S. Pietro dalla Piazza del Sopramu-
ro per la strada della Pesciaria, girando l'Ospedale
giu per la piaggia sino alla Porta di Marzio anti-
co, e passando avanti la Chiesa nuova di S. Er-
colano, si rivoltasse sino all'Ospedale di S. Claudio
del Borgo di P. S. Pietro, e proseguendo avanti alle
Case Perotti, già di Nicoluccio di Gerardo, voltando
per la Fonte rossa si scaricasse ne' Bottinelli (nn).

(nn) Io mi sono riportato col dissi tutti i luoghi presenti per maggiore intelligenza

Porta Borgnia

Dalla Piazza avanti la Casa Ansidei già di Rainal-
do Rustichelli e nepote giù per la strada reale sino
in faccia alla Chiesa di S. Angelo di Borgnia quindi
a destra della detta Chiesa per la strada a presso la
Casa Mariotti, già del Sig.r Ghezzi, e passando sotto la
Porta del Leone girando con la stessa strada reale sino
ad uscir fuori per Porta S. Prospero.

30v

Porta S. Susanna

Dalla Piazza sotto la Volta de' Priori avanti la Casa degl'Eredi di ~~Marcobelini~~ (in que' tempi, del Sig.r Oddone) e girando con la strada reale fuori di Porta di S. Andrea o di S. Susanna detta (23).

(23) Vedasi avanti

Porta Sole

Dalla Piazza avanti la Casa Staffa, già di Feiolo Gibriotto, per la piazza della Compagnia della Morte avanti alle Case de' Mastrini, Cavaceppi, Sorbelli, Ratelli, Azzi, Bontempi, ora Alfani, fuori dell'antica Porta detta del fratel Ranieri, e quindi giù per la piaggia Buontempi, piazza del Duca, Chiesa del Carmine, Porta di S. Simone giù per Piaggia Marota fuori del Borgo.

Porta S. Angelo

Dalla Porta laterale destra di S. Lorenzo avanti la Casa Priori, allora de' figli del Sig.r Ranieri, giù per la via vecchia lungo Casa Oddi allora del Sig.r Giacomo Oratore, e giù proseguendo per la Porta antica Augusta in Piazza Grimana, e fuori della Porta delle Volte, ora detta del Bulagajo, nel profondo di questa rovina.

Ordinarono che ciascuna di dette Chiaviche fosse murata con buona arena e calcina, e coperta con volta di sasso o altrimenti, e fosse larga due piedi almeno

ed alta quattro, e queste chiariche vollero che si facessero a spese della Città. Che fosser fatte col denaro preso da qualunque cassa publica, e fosser fatte nel tempo di sei mesi sotto pena a' presidi e tale opera di £ 50, se fossero stati negligenti.

Porta S. Susanna

Altresì si riattasse e conservasse a spese ~~publiche~~ il Fosso, e il Bottino che nella porta di S. Susanna, sotto la detta strada si stende per la soppressa Parrocchia di S. Maria della Valle (ora la Chiesa de' Muratori) ed il quale raccogliendo l'acqua della Piazza comincia nel fosso detto di Corvo vecchio cioè dal † ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Graziani, allora l'angolo delle Case degli eredi Ventorucci di Ceccolo, vicino alle case degli Eredi di Giovanni Angeletti (ora Graziani) sotto la Volta di dette Case del Ventorucci, e scende fino al muro della Cupa, ed anche il fosso o bottino sotto la detta strada.

† Portone Graziani,

Quali chiariche tutte o Bottini vollero che si riattassero, facessero, e riattate si conservassero a spese della Città.

Che il detto Bottino ultimo poi si lastricasse con buoni schiaccioni, e d'ogni intorno fatto di buone pietre arena e calce con la Volta pure di pietra o di matoni, e si tenesse largo da muro a muro quattro piedi o tre e mezzo almeno, e sei, o cinque almeno dal suo piano alla sommità della Volta.

Tutte

le predette Chiaviche ad eccettuazione di quelle che
sono state trapassate, o tolta la loro volta, per adagiare
le strade sotto le quali passano, le hò trovate corrispon-
dere agli ordini, e così il Bottino.
Sembra che questo fosso e bottino soltanto dovesse in se-
guito mantenersi a publiche spese, e non le altre cinque
Chiaviche. I presenti Sig.ri Sarj credettero dovesser man-
tenersi ancora quelle, mà la cosa merita più maturo
esame.
Imposero poi agli officiali, Massari, e Conservatori de'
Fiumi che se fossero stati negligenti nell'adempimen-
to delle cose prescritte pagassero ₰ 100.
E perche questa rubrica e le altre tre seguenti fosse-
ro a tutti note e non potesse allegarsi ignoranza,
ordinarono che fossero in pergamena scritte in lin-
gua volgare e così si ritenessero nella Cancellaria
Xurale

(n4) L. II. F. VIII. Rubr. 10. Chiaviche e Adagiamento delle strade vicoli e Rimbocchi.

Avevano poi già ordinato (n4) che dovessero forzar-
si a richiesta di chiunque, che qualunque persona
avesse le case vicino a Rimbocchi, e strade vicinali,
dovessero adagiare le stesse strade e fare le nuove chiavi-
che, e fatte purgare, o rimunire, a spese de' padronali
delle stesse case in dette strade e Rimbocchi ed agli
inobbedienti far pagare la pena di ₰ R.50.

Truocasselli e Chiaviche. (n5) L. IV. fol. XII Rubr. 39.

Tornarono ad inculcare il muramento degli Intr-
caselli e Chiaviche (n5), e proibirono che non si po-
tesse

tesse gettare ne tracaselli breccia, paglia, ed altra qualunque cosa che ne impedisse il corso libero per essi dell'acque e immondezze sotto pena per ciascuna volta di baiocchi ottanta.

Finalmente con altro Statuto, nel quale stabilirono a chi competesse l'officio di giudicare e soprintendere alli Scoli di Cucina, o Versatori, ed agli intercaselli, ordinarono (16) *

(16) L. IV. fo. XII. 5 ... Statut. 40

Che senza appello toccasse al Potestà, Capitano ecc. di fare spurgare tutti gl'intercaselli della città a spese communi di quelli che avessero i canali de' Versatori scaricanti ne' medesimi, e quindi farli murare dal piano terra al tetto. Che fossero tenuti a far fare le chiaviche nella Città e Borghi tanto nelle Strade publiche quanto nelle vicinali, e per la strada più corta e meno incommoda farne uscire la loro incondottatura fuori della Città e Borghi, purché non le introducessero pel cortile, terreno, o casa altrui, ma soltanto pel corso delle Strade; fuori che nel caso per alcuno di detti siti da 10 anni indietro fosse stato solito avervi corso, ed avvertissero però, che non facessero pregiudizio ad alcun pozzo o cisterna. E tutto fosse fatto a spese degli utilisti. E dovesser fare tuttociò a richiesta di chiunque ne risentisse dalle dette cose utilità.

Tracaselli Versatori e Chiaviche

Che fosse lecito a chi avesse casa da ambedue le parti di chiudere l'intercasello o chiavica, purché la volta

Tracasello sua Chiusura

alta dal piano della chiavica o tracasello quattro piedi, e non dia impedimento al corso degl'istessi interca-selli o chiaviche, cosicche sopra essa volta o ponte possa girsi dall'una all'altra casa.

11 Chiaviche fuori. Che se fuori di qualche Porta vi fosse qualche chiavica tanto della Città che de' Borghi a richiesta di chiunque dovesse farla coprire e riattare per scansare dalla Porta, o strada ogni immondezza.

Necessario o versatoro. Che a nessuno fosse lecito lo avere necessario o versatoro vicino ad alcun pozzo o cisterna sotto pena di ₤ 50., e pagato non ostante rimuovere i detti luoghi.

Porta luoghi o necessarj. Finalmente che non fosse lecito ad alcuno di ritenere, o di fare vicino a qualche porta della Città o Borghi alcun necessario, o chiavica, la di cui immondezza si vedesse sopra terra per la distanza di 50. piedi, e non facendolo paghi ₤ 50., e ciò non ostante sia sforzato sommariamente a levarlo e chiuderlo, e non facendolo paghi per ciascun giorno ₤ 5.

33v

~~Rubrica 61. lib. IV. fo. 18. v°.~~

~~vedi Trncaselli, cloache, sciacquatori etc.~~

Fosse, e Forme

Rubrica 102. lib. 3. pag: 37. v°.

Del levare i termini

Se qualcuno stterminerà, o rimoverà il termine esistente posto per confine e terminazione delle cose de' vicini £ 25. sia tenuto pagare in contante effettivo per ogni termine, e debba riporre il termine nel suo luogo con la stessa sentenza ed istanza. E nessuno ardisca o presuma di stterminare, o levare termini che fossero tra le cose possedute dalla Città e le possedute da persone particolari: e chi contraverrà paghi in pena £ 50. alla Città. E basti in questo caso la prova di due testimonj di fama col giuramento dell'accusatore contro il delinquente. E chiunque di loro possa essere l'accusatore.

E perche i termini sono i conservatori della pace. Stabiliamo ed ordiniamo che nessuno avente o possidente cosa alcuna immobile vicino alla greppa del vicino ~~n~~ella parte inferiore acciochè i termini non cadano, o il greppo minacci rovina, possa avvicinarsi al termine, o al greppo con alcuna forma, o ~~con~~ alcuna ~~della~~ forma fare per la distanza di due piedi al piede della Città di Perugia.

E se occorrerà di fare la forma si faccia due piedi lontana come si è detto ed allora si faccia e possa farsi cava o cupa soltanto due piedi e non più. E chi contraverrà e farà farla sia punito in ciascuna volta in £ 25. da pagarsi nel modo detto di sopra. E per la prova delle ~~cose~~ cose suddette basti esser messa la forma contro la detta forma e modo: e si

abbia

26.
34v

abbia per piena prova contro quello nel di cui fondo sarà messa.
Possa ancora, sia tenuto e debba qualunque officiale del Comune di Perugia mandar uno de' suoi notari a veder la detta forma a richiesta di chiunque. E se la troverà fatta contro la forma della presente legge debba condannar quello che l'avrà fatta o fatta far nella suddetta pena, e si stia alla relazione dello stesso notaro, e si abbia per piena prova. Purche quando anderà faccia citar la controparte, acciocche sia presente alla visita della detta forma.
E sia tenuto far e far far le cose dette sotto la detta pena di 25. che gli si debbino sul fatto levar da suoi sindicatori nel tempo del suo sindicato.
Vogliamo ancora che alcuno non possa lavorare ne far lavorare vicino alla greppa del vicino, o che avesse in comune con altri vicino alla via vicinale, o che hai comune con alcuno per due piedi di distanza perugini sotto la detta pena.

Aggiunta

Aggiungendo che se per lo avvicinamento fatto al greppo o strada ne sarà succeduta la devastazione del greppo o della strada ipso iure s'intenda condannato alla rifazione del greppo o della strada nella stessa maniera in cui era prima o sia ciò richiesto o nò.

Rubrica 57. lib. 4.° vedi a pag.

Rubrica 66. Ivi. fo: 19. v.°

Che sia mondata la forma del Loggio e sia cavata ad una certa misura, e sian mantenute e spurgate le altre forme e chiaviche

Stabiliamo, ed ordiniamo che una certa forma fatta e messa nel piano di Bagnara, o di Monte frondoso, che si chiama la forma di loggio, che principia dalla strada del ponte marmorio, e ponticello, e si stende sino alla possessione del monte S. Pietro ch'ed è ripiena, e l'acqua che era solito scorrere per detta forma produ ce un danno immenso alle possessioni adiacenti, che il mag gior

gior Sindaco e giudice di giustizia del comune di Perugia sia tenuto e debba far mondare la detta forma e cavare in larghezza di 12. piedi, e profonda 6. piedi perugini. E ciò faccia a spese de' possidenti affini e contigui alla detta forma. E se il detto giudice sarà negligente nel farlo eseguire quando ne sarà ricercato sia condannato dalla Città in 50. del suo salario in tempo del suo sindacato. E lo stesso faccia e faccia fare in tutte e per tutte le forme che sono, o furon solite di essere nella strada che è vicina a Monte Melino per la quale si và alla Villa di Ancaelle dall'una e dall'altra parte della detta strada, cioè dal Ponte grande che è in detta strada in su fino alle piaggie. E tutte e singole forme e chiaviche siano mantenute e mondate ovunque sono utili e necessarie, ed il maggior sindaco e giudice di giustizia sian tenuti eseguire le cose sudette a richiesta di chiunque sotto la detta pena.

Aggiunta

Aggiungendo diciamo stabiliamo ed ordiniamo, che per la manotenzione e conservazione della detta forma i Sindici de' Castelli e Ville per i di cui territorj scorre la detta forma siano tenuti e debbano, quando vedranno ripiena la stessa ed aver bisogno di essere spurgata denunciare alli Signori Prion delle Arti della Città i quali sian tenuti e debbano farla spurgare secondo la forma di questo statuto durante il loro offizio

Aggiungendo ancora, che lo stesso s'intenda, sia, e debba farsi circa le altre forme e chiaviche per la loro manotenzione e conservazione: acciò mai possino fare alcun danno agli adiacenti

Rubrica 67. lib. IV.

Che sian messe e mantenute le forme vicino alle strade dagli adiacenti

Per la conservazione delle strade e selciati della Città di

128.
35v

di Perugia. Ordiniamo che i lavoratori, e cottimatori delle possessioni, terre, e vigne che sono nel contado di Perugia, le quali confinano vicino alle vie e selciate publiche siano tenuti e debbano per quanto estendessi le terre che hanno a cottimo o a lavoriccio di mettere le forme cupe ed ample, e quelle mantenere e conservare: e di non fare, far fare, o tenere alcuna chiusa, o parata, nella stessa forma, per cui non possa ~~per la stessa~~ scorrere liberamente per la stessa forma l'acqua, o per la stessa chiusa o parata impedita venga ed esca a danno di una qualche selciata o strada publica. E se tali possessioni, e terre, e vigne non abbian lavoratori o cottimatori in detto caso sian tenuti a fare le cose sudette i respettivi padroni sotto pena di ₤ 5. per qualunque contraventore e per ciascuna volta. E si debban fare le dette cose dentro il termine di giorni 15. dopo uscito l'ordine, il quale ordine o bando debba farsi ogni giorno di Sabato per parte del potestà, del sig.r capitano, e del maggior sindaco della Città nelle scale del palazzo del Potestà ed in tre siti della Piazza della Città.

E ciascun sindaco di ciascun Castello o villa del Contado di Perugia ogni mese sia tenuto denunciare e debba denunciare ed assegnare avanti al Potestà, Capitano, o sindaco maggiore i lavoratori, cottimatori, o padroni de terreni ove non fossero lavoratori o cottimatori o padroni di tali terre, che non avessero incupate le forme cupe ed ample, e non le avessero conservate sotto pena di ₤ lir: 50. per qualunque sindaco, e per ciascuna volta. La pena poi di tali lavoratori, cottimatori, o padroni contraventori sia di ₤ 25. per ciascuna volta che avranno contravenuto. E possino delle cose predette agire, giudicare, inquisire, e fare inquisire il sindaco maggiore della Città, il Giudice di giustizia e qualunque officiale della Città che fosse sopra

le strade

le strade col promotore & senza il promotore a richie-
sta di chiunque, e trovata la verità punire e condanna-
re i contravventori alla detta pena, ed abbia l'officiale
da quelli che farà venire in Città in occasione delle dette
condanne 12. denari per ciascuna libra. E che ciascuno
di detti officiali sia tenuto e debba nel principio del loro
officio in ciascun mese del primo semestre andare e man-
dare uno de loro notari a vedere dove non saranno stati
addempiti gl'ordini. E dove troverà ciò sia tenuto puni-
re e condannare alla detta pena i contravventori. E se il
detto officiale non farà le cose predette o non le osserve-
rà sia punito in ₤ 50. dal suo sindacatore in tempo
del suo sindacato.

Aggiunta

Aggiungendo per la maggiore conservazione e manu-
tenzione delle dette strade e selciati. Stabiliamo e or-
diniamo che qualunque Magistrato de' Signori Priori al
meno due volte durante il loro officio sia tenuto e deb-
ba far bandire le cose contenute in questo capitolo ne
giorni di sabato per le piazze della Città ne luoghi so-
liti e consueti: ~~~~ acciò i sindici de Castelli e ville ^non possino alle-
gare delle cose predette ignoranza

Aggiungiamo ancora che i capitani del contado ed i lo-
ro vicari delle cose dette circa le sudette ciascuno possa e
debba conoscere, inquirere, e fare inquisire e trovata la
verità condannare e punire i contravventori alla detta
pena, da rispettivamente applicarsi come sopra.

Rubrica 85. lib. IV. fo. 124. t.°

Delle forme da rimenirsi e mantenersi

30.
36v

Vedi Rubr. 57. l. 4.

L. 3. pag. 53. 5°. Rub. 168.

Quod non laborentur prope muros Civitatis per decem passus. R. 168.

Nemo deinceps debeat laborare vel laborari facere vel edificare vel edifitium aliquod facere vel fieri facere, nec aliquid aliud novi facere vel fieri facere prope muros civitatis et burgorum Perusiae ad decem pedes ad pedem comunis Perusiae. Et qui contrafecerit solvat etc. ——— Et simili modo ex parte interiori vel edificari vel fieri, vel laborari non possit prope muros novos ad decem pedes sub poena praedicta. ——— Pretorea iubemus quod nemo laboret prope murum Campi bactalie ad decem pedes ad penam etc.

Statuti

Libro IV. fogl. 11. Rubrica 37. tergo = De' ~~intercaselli~~, Tracaselli, Chiaviche, e ~~Versatori~~ Scoli.

Ivi

Rubrica 38. fogl. 12.

Delle Chiaviche da farsi

Rubrica 39. Ivi tergo

Che la Breccia che da impedimento non si butti ne Tracaselli

Rubrica 40. fogl. 12: tergo

A chi competa l'offizio o sopraintendenza de' Tracaselli, Versatori, e Scoli; e quale debba essere.

Rubr. 41. fogl. 13:

Che si debba sgombrare il luogo e corso de' Tracaselli, e della pena per chi non lo faccia.

Rubr. 111. fogl. 30. tergo

Che non sia lecito occupare la Chiavica nella Parocchia di S. Maria della Valle.

Muri | Statuto

Libro quarto

Rubrica 57.

De' Muri della Città da visitarsi, e de' Castelli da non rompersi.

I Priori delle Arti con due buoni maestri, e con due uomini di garbo di ogni porta debbino rivedere tutti i muri della Città, e de' Borghi; e veduti se ne troveranno alcuni bisognosi di rifacimento, o di riattamento, o minaccianti rovina, li faccino murare e riattare: purche prima intimino tutti i possidenti delle case esistenti vicino agl'istessi muri, acciò ~~li riattino~~ ~~e rifaccia~~ vi contribuischino ~~no gl'istessi muri~~ in questo modo, cioè che per riattare detti muri contribuisca chi vi hà la casa vicina de' proprij beni dodici scudi e mezzo, se tanto vi voglia di spesa per loro riattamento ~~detti muri~~, e tutto il di più che abbisogni per lo stesso ~~pel riattamento, o rifacimento, del muro~~, ne facciano i Priori delle Arti il cottimo a conto della Città.

Dopo la visita ~~Ciò fatto~~ i Priori delle Arti debbano intimare chiunque ~~possi~~ possedesse vicino al muro da rifarsi, o riattarsi, e sentire, se vuole spendere in detto muro la detta quantità di scudi dodici e mezzo ~~del suo denaro~~, e non volendolo contribuire ~~a questo~~, non possa avere alcuna utilità ne comodo da esso muro, o in esso muro; ed i Priori delle Arti facciano rifare, o riattare, il detto muro a spese della Città.

Stabiliamo ancora che per l'onore, stato, ed utilità della Città e de' suoi Borghi si murino, e si inalzino del muro che è prossimo e vicino alla porta nuova del Borgo, o del Subborgo di Porta S. Angelo; cioè da detta porta sino alla Torre che è sotto la medesima vicino alla strada per la quale si và al Monastero delle Monache di San Francesco, quattro o cinque canne di muro a spese della Città, nella maniera che parerà a signori Priori delle Arti. E che i massari del comune di Perugia presenti e futuri siano tenuti e debbino dare e pagare a cottimatori del detto muro che ivi fare si deve quella quantità di denaro che sarà sufficiente allo ingrandimento e costruzione del detto muro de' denari della gabbella de' muri della Città e Borghi di Perugia pervenuti o da pervenire alle loro mani senza alcun altra appro-

-vazione

vazione, precetto o bannando, e senza pagamento di gabbella
sotto pena di £ 50. a detti Massari, se saranno negligenti nell'
eseguire le cose dette.

E pel compimento del fosso, e della strada da farsi nel fosso dalla
porta di S. Margarita sino alla porta di S. Simone: vogliamo che
si comprino le case se vi sono nel fosso del borgo di S. Fiorenzo, e
quelle che sono fuori e vicino al muro del predetto Borgo. E deb-
bano stimarsi dalli soprastanti eletti alla construzione da farsi
del detto Campo, e pagarsi il contante a richiesta del proprietario
sotto pena di £ 12.50; e fatta la detta stima sian costretti i proprie-
tarj realmente e personalmente e sul fatto vendere le dette
case secondo la detta stima non ostante qualunque cosa in con-
trario. E fatta la stima ed il pagamento sian distrutte le dette
case. Ed i Priori delle arti pro tempore sian tenuti a richiesta
di chiunque ad eseguire tutte le cose predette sotto pena di scu=
di £ 50. E che a petizione di chiunque il Sig.r Capitano ed i priori
Muri di travertino — delle Arti sotto pena di £ 50. siano tenuti ad eleggere i soprastanti
buoni ed idonei, che siano sopra la riattazione e riparazione di
tutti i muri di travertino della Città vecchia a spese del comune
di Perugia, e si costringhino ad accettare il detto officio, e adoperarsi
dovunque sarà necessario. E che i massari del Comune di Perugia
siano tenuti, e debbano dare e pagare la detta moneta a detti sopras
tanti sufficiente per le opere sopradette, senza alcun altra sicu
rezza, ed impunemente, non ostante che detto denaro dovesse spen
dersi in altri usi od in qualunque modo. I quali soprastanti si
possino eleggere un notaro, ed abbiano per loro salario quello crede-
ranno doversi dar loro i Priori delle Arti. E questi siano tenuti a
fare con precisione le cose suddette, e se saranno negligenti in eseguir-
ne alcuna o più ciascuno di essi sia tenuto pagare £ 50. alla Città.
E delle predette cose non possin chiedere di essere dispensati, ne pro-
lungati, ne prorogati; ma affatto e precisamente sian tenuti a tutte
farle fare e perfezionare.

E tutti gl'altri della Città e de' Borghi, e parapetti, e chiuse, e ricinti
[illegible] faccian fare in quell'altezza in cui sono i muri ~~che~~ a cui debbono
unirsi

univsi

Parimenti diciamo che faccian farsi sotto la Chiesa di S. Domenico tre chiuse dove più comodamente potranno farsi a spese del Comune di Perugia, e pel bene, comodo, e manotenzione della detta Chiesa e del luogo di S. Domenico.

Inoltre vogliamo che a nessuno sia lecito far alcuna fossa o cava, ne scavare vicino alle mura della Città e de' Borghi fino alla distanza di 40. piedi da qualunque parte de' medesimi, e se si trovasse qualche Fossa o Cava sian tenuti il potestà e capitano e qualunque officiale del Comune di Perugia farle riempire, e quello a cui sarà ordinato che riempia quella Fossa, o Cava se non la riempirà nel termine ad esso prescritto paghi in pena per ciascuna volta £ 5.

Non sia lecito ad alcuno conficcare, o far conficcare in qualunque muro della Città e de' Borghi alcun legno, o barbacane dalla parte esterna del muro sopra qualche casa che vi fosse per di sotto, e se vi fosser posti li facciano ~~levar~~ inalzare, ed anco rimuovere.

Parimenti che nessuno faccia danno al muro, o recinto della città, de borghi, o del campo di battaglia, delle Fonti, o dell'Aquedotto del Monte di Pacciano, ne a qualunque muro del Comune ne sia ardito qualunque cosa da detti muri, ne dalla Piazza della Città, ne da qualunque altro luogo, o opera del comune levare o rimuovere qualche pietra, legno, od altro senza ordine del potestà e capitano, e particolarmente de' signori priori, ne sia ardito di levare, o di far levare alcun travertino, pietra, o mattone, o qualunque altra cosa fatta piantare o porre in qualunque luogo dalla Città. E se qualcuno contraverrà paghi al comune di Perugia £ 25. ciascuna volta che contraverrà: e ciò non ostante le pietre, e travertini, e qualunque altra cosa avrà presa, o rimossa, chiunque sia costretto riporre nel sito ove l'avrà levata, o rimossa.

E se

E se qualcuno romperà il muro di qualche Castello del contado di Perugia di propria autorità senza licenza ed autorità della Città, o del comune dello stesso Castello di cui fossero gl'istessi muri, o senza licenza ed autorità della Città entrerà o uscirà da qualunque altro luogo, fuorichè per le porte dello stesso castello sia punito in ₰ 12: 50, ed in ammenda del danno sia punito del quadruplo: e che contro tali delinquenti possa e debba per inquisizione agire il potestà e capitano della Città: e bastino due testimonj di vista, o almeno costi per publica fama di quattro testimonj degni di fede: e si possa contro questi tali proceder per via de' tormenti. E queste cose abbiano luogo da ora in avanti, non ostante qualunque cosa possa dirsi in contrario.

Parimenti che nessuno ardisca chiuder, od in qualunque modo impedir la fossa della Città, ma debbano esser libera e spedita tutti e singoli i contorni de' muri della Città e de' Borghi, e massimamente intorno a muri nuovi, che ora si costruiscono e si edificano. Talmente che senza impedimento alcuno chiunque voglia passar possa andare e ritornare, e se vi fosse qualche impedimento, o qualche ritegno, o occupazione ne' medesimi, per cui fossero impediti i passaggieri siano tenuti far sbrogliare e disoccupare il potestà e capitano, e quelli che non facessero nel termine ad essi loro assegnato ciò che loro fosse ordinato di sbrogliare e disoccupare i luoghi suddetti paghino alla Città per ciascuna volta ₰ 25. in pena, e ciò non ostante siano forzati di asbarazzare e disoccupare i predetti siti affatto. E questo specialmente siano tenuti a far fare il Potestà e Capitano, eccettuati il luogo di S. Francesco, di S. Agostino, e di S. Maria dell'Oliveto, a quali luoghi in alcuna sua parte non pregiudichi il detto Statuto.

Parimenti diciamo che tutti quelli i quali hanno sopra il muro della Città e de' Borghi Case e Casalini, o casalino, che il muro sia devastato, o minacciasse rovina, se volessero rifarlo, o rialzarlo, o migliorarlo a loro spese, possino farlo liberamente, e se vorranno prender le pietre cadute dal muro della Città per riattare lo stesso mu-

ro

421

ro possin farlo ancorche stasse nell'altrui terreno, e chi unque di essi possa farlo impunemente senza contradizione di chiunque abbia il terreno sotto detto muro da rifarsi e riattarsi senza contradizione di alcuno degli altri.

Parimenti diciamo che chiunque hà casa, o casalino, o altra cosa sua vicino alla casa (*) della Città o de' Borghi, o fonte essistente fuori della Città e Borghi di perugia non impedendo l'acqua dello stesso fonte, o mediante la strada tra la casa ed il muro della Città o de Borghi, o casalino possi murare e edificare, e fare il suo comodo sopra lo stesso muro, senza contradizione dell'altro non ostante qualche statuto di alcuno che voglia murare, o qualche tenuta da alcuno posseduta e ricevuta per longa consuetudine.

(*) Forsi per errore, e dovrebbe dire muro

Salvo e pienamente riservato, che nel muro della Città sopra il Campo di Battaglia dalla Chiesa di S. Donato de Porta S. Pietro fino alla Chiesa di S. Andrea di Porta Sole alcuno non possa nel muro della Città murare, ne qualunque edificio fare nel medesimo, nessuno però possa ne debba fare alcun versatoro o sciacquatoro dalla parte esterna in detti muri della Città o de Borghi: dove fosse casa o strada ne muri predetti; e chi contraverrà paghi in pena alla Città ~~£~~ 50. ~~£~~

In altri luoghi però ove non ~~fosse~~ è strada o casa vicino a detti muri possan farsi, ed aversi senza quella pena che vi sarebbe a farli in detti muri; come di sopra si è detto

Parimenti siccome dove è il peso ivi deve essere l'emolumento. Vogliamo, che sia lecito a chiunque hà orto, Possessione, o giardino vicino al muro della Città per cui pagherà la gabbella a Gabbellieri della Città secondo la forma degli ordini di detta gabbella gli sia lecito edificare in detto muro e di fare edificare dalla parte di detta possessione, orto, o giardino, e di avervi in esso l'edificio lungo per quanto si estende il detto possesso, purche non sia in pregiudizio di alcuna Chiesa, o in pregiudizio, o di diritto

di qualche

di qualche particolare persona, qualunque cosa in contrario non ostante.

Parimenti che tutti gl'abitanti, o altri avventi che fare vicino alle mura della Città debbin fare i parapetti a proprie spese nello stesso muro per quanto si estende e prende il loro prospetto. E chi negligenterà a fare le cose predette, dato loro prima il precetto dal Potestà o dal Capitano, paghino alla Città per qualunque volta, che saranno precettati ₰ 50. E con tutto questo sian costretti a fare le cose suddette

Parimenti i Priori delle Arti siano obbligati a mandare in ciascun mese due Notari, uno del Potestà, e l'altro del Capitano a rivedere i muri della Città, e del Campo di battaglia.

I quali Notari se troveranno cose fatte contro l'ordinato debbano riferirlo al Potestà e Capitano. Ed allora siano obbligati il Potestà e Capitano a far fare ciò che si è detto di sopra.

Vogliamo ed ordiniamo, che chiunque hà, tiene, e possiede per sè, o per altro fuori de muri nuovi de borghi di Perugia sia tenuto e debba sbrogliare e disoccupare fuori de detti muri la fossa, e le carbonare talmente che siano ampie secondo la forma dello Statuto, ne alcuno debba lavorare vicino a detti muri sotto pena di ₰ 50. E siano tenuti il Potestà e Capitano e debbano a richiesta di chiunque richiedente a fare sbrogliare e disoccupare le suddette cose sotto la predetta pena, non ostante qualunque prescrizione di tempo o di possesso avuta per qualcuno de possidenti.

Parimenti che la terra non debba gettarsi ne portarsi nelle fosse del Comune di Perugia, ne vicino alle Porte della Città e de Borghi da chiunque siasi. E chi contraverrà sia tenuto pagare per ciascuna volta ₰ 5. E ciò non ostante il Potestà e Capitano costringhino quello che contraverrà a levare la detta terra sotto la detta pena, che debbino pagare, se non la leveranno dopo precettati a farlo.

Parimenti siano tenuti il Potestà e Capitano a inquisire e fare inquisire da suoi offiziali per quattro vicini della contrada i più prossimi alle dette porte, e fossi, e indichino la persona o persone, che averanno gettato la detta terra in detti luoghi, e se non l' ~~indicheranno~~ indicasse sia tenuto

sia tenuto ciascun di loro di pagare alla Città ₰ 5: E che il Po-
testà e Capitano sian tenuti di far ~~vedere~~ visitare da loro officiali, o da qual
cuno di loro, intorno a muri della Città, e de' Borghi. E se tro-
veranno qualche cava o fossa vicino a muri come si è detto
di sopra sian tenuti a farla riempire e riattare da quello,
che l'avrà fatta, o sia fatta di nuovo, o l'abbia fatta in passato,
o la facesse in avvenire. Talmente che con ciò s'intenda il tem-
po passato, presente, e futuro: onde in qualunque tempo sia fatta
o si facesse in avvenire, debba riempirsi come si è detto. E chi
non la riempirà nel termine ad esso assegnato dall'officiale del
Potestà debba pagare in pena alla Città ₰ lr: 50: per le cose
contenute poi in questo capitolo non si deroghi in alcuna parte
alli capitoli parlanti de' muri nuovi da farsi, o da riattarsi, ed
accrescersi, e dell'offitio degl'officiali sopra i medesimi.

Lib. IV. Rub. 58. — Che si riattino i muri della Città.

Affinche i muri della Città e de' Borghi di Perugia possino man-
tenersi, e conservarsi in buono stato; abbiam creduto di stabilire
col presente capitolo, che il Capitano ed i priori delle Arti del popolo
a petizione di chiunque richiedalo sotto pena di ₰ lr: 50 per
ogni volta siano tenuti di fare riattare tutti i muri tanto della
Città, quanto de' Borghi con gl'avere e denaro della Città.

Lib. IV. Rub. 90. — Che sia lecito avere i barbicani, e Loggie o mignani ne' muri della Città.

Ordiniamo e vogliamo che sia fermamente osservato non ostan-
te qualunque statuto della Città e del Popolo, o qualunque ordine
precedente o posteriore a questo capitolo: che chiunque avente la
casa, o il muro della sua casa nel muro, e sopra il muro della
Città e sia, o sia stato solito, ad avere nel muro della sua casa
piantata nel muro e sopra il muro della Città il poggiolo, o log
gia

24.
43v

gia, o barbacane, o legni; e le cose predette, o una di esse vi abbia avuto o tenuto nel tempo di 10. o di 30. anni passati egli sia lecito, se il predetto poggiolo, o loggia, o barbiconi, o legni, di avervi, ritenervi, e di rifare, riattare, riparare, e riporre di nuovo, o di far riattare, riparare, o riporre se abbisognerà, senza contradizione di chiunque, non ostante, che il terreno, o altra casa, o altra cosa che fosse appiedi del detto muro, e ~~sotto~~ il detto poggiolo, o loggia, o barbiconi, o legni non fosse del padrone della casa ~~di cui fosse~~ o muro posta o inalzata nel muro della Città, ed il poggiolo, o loggia, o barbiconi, o legni come si è detto, e ciò anche non ostante la contradizione, o proibizione di quello o di quelli de quali, o di cui fosse il terreno, o la cosa esistente appiedi del detto muro, e sotto il poggiolo, barbiconi o legni esistenti nel muro della casa di sopra dichiarata.

Aggiunta

Aggiungendo diciamo, limitiamo, e dichiariamo che sia lecito ritenere a chiunque vi lo abbia il poggiolo o barbicone sopra il terreno altrui: purchè non butti, o getti cosa alcuna su detto terreno senza l'espresso consenso e licenza del suo padrone, quando non fosse cosa piccola e da non farsene caso. Che se contravverrà allora il padrone del detto terreno possa agire contro l'avente il poggiolo o barbiconi, e debba rimuovere e levar via o far levare le cose gettate, o deposte; che se in ciò fare sarà negligente, fatta la protesta dal padrone del terreno alla presenza de testimonj che le cose predette più non getti giù ne presuma di più fare cosa simile: che se non ostante il padrone del poggiolo, o barbicone non sias terrà dal gettar giù le immondezze, e sporchezze, allora il padrone del terreno possa e gli sia lecito di agire, se vorrà contro il padrone del poggiolo o barbicone esistente sopra il suo terreno, che debba levare affatto e rimuovere i detti poggiolo e barbiconi: e sia costretto ad impulsato a levarli, e si possa costringere e coartare dal Potestà e suoi giudici, non ostante altre leggi in contrario.

Tracaselli. Cloache. Sciacquatori

Rubrica 37. lib. IV. fo: 11. v.°

Chiunque avrà o avesse comuni i Tracaselli con qualcuno nella Città e Borghi, ne' quali Tracaselli qualcuno de' Consorti abbia lo Sciacquatoro, o Versatoro, che dasse al compagno o vicino impedimento o danno, e da questo si querelasse avanti al Potestà, o Capitano, o loro Giudici, o avanti il Sindaco maggiore o Giudice di Giustizia, o all'uno o all'altro di essi: il consorte o vicino che avrà detto Sciacquatori o Versatori sia tenuto introdurli nella Chiavica che sia nella Strada comune in quel sito che sarà più comodo: e questo sian tenuti di fare a spese comuni cioè sue e del querelante vicino, che soffrisse il danno o l'impedimento

Tracaselli Comuni

Sciacquatori o Versatori

Obbligo di un vicino querelato; e del querelanti.

E se il vicino che sarà precettato a farlo, nol farà nel termine ad esso prefisso o assegnato dal Potestà o Capitano o dall'uno o dall'altro o da un Giudice di uno di loro, paghi alla Città in pena Scudi 5: Abbia però luogo questo Statuto pe' Sciacquatori e Versatori, che sono vicino alle Strade maestre o vicinali, e dove siano tali comodi in comune, non già dove uno abbia i medesimi nel proprio tracasello.

Pena al trasgressori.

Eccettuazione dall'osservanza.

Vogliamo di più, che dovunque un'altra Chiavica fosse principiata: debbano seguitarla e condurla fuori delle mura della Città e de' Borghi, purchè tali Chiaviche non debbano avvicinarsi alle giarre della Città.

Chiavica comune chi debba seguitarla, e dove condurla.

Parimenti chiunque avesse tracaselli con qualche suo vicino ne' quali non avesse diritto di usarne, non possa

Tracaselli chi non vi hà l'uso non può gettarvi nulla.

2.
44v

possa ne debba farvi ne gettarvi alcuna immondezza
che dia impedimento ad alcuno de' suoi vicini, che ne
abbian l'uso. E chi contraverrà sia punito per ciascu-
na volta in £ 5., e chiunque possa esser l'accusator ed
abbia la metà della pena. E che nessuno de' consorti
sia d' de' ~~gl'~~ tracaselli e chiaviche possa farvi ^ne gettarvi cosa che ~~cosa~~ impedi-
mento, ~~ne gettarvi~~ al suo libero corso e scolo sotto la det
ta pena di £ 5.

Vogliamo che tutti i Tracaselli e Chiaviche le quali
si aprono ed escono, e possono aprirsi ed uscir nel cam
po di battaglia: debbano aprirsi e deviarsi per qualun
que altro luogo per cui meglio e più comodamente po-
tranno mandarsi e deviarsi non ostante qualunque
rubrica che disponesse il contrario. E di più vogliamo
e stabiliamo che il Potestà ed il suoi soldato o com-
pagno capitano, e qualunque officiale della Città di
Perugia debbino costringer tutti quelli che anno i
tracaselli e chiaviche vicino alla piazza della Città,
e fuori della stessa Piazza, o vicino a qualche strada
publica o vicinale debbin farla murar con buone pie-
tre, calce ed arena, cioè ciascuno la parte dal suo
lato, e ~~per~~ dal la sua parte sino alli tetti delle case, tal-
mente che non possa vedersi da alcuno l'immondez
za, ne sentirsi il puzzo nella detta piazza e strade,
ne uscire l'immondezze nella piazza e strade in
nessuna parte della Città o de' Borghi, ne le im-
mondezze de' tracaselli e chiaviche da alcuno possi
no vedersi ne sentirsi il puzzo per qualunque strada
della Città e de' Borghi.

Ed il Potestà e suo compagno e capitano e qualun-
que officiale della Città precisamente sia tenuto
a far far le cose predette a richiesta di chiunque
a spese degli utenti negl'istessi tracaselli e chia-
viche

viche; E se fossero di un solo a spese di esso si cos-
tringa a chiuderli nel modo già detto. E di più di
ciamo stabilendo, che chiunque ha qualche sciac-
quatoio, o forma, o fenestra nel muro della propria
casa, o da esso posseduta, e non abitata nella Cit
tà e Borghi, o trucaselli e chiaviche dalle quali
o dal quale de predetti comodi esca; tramandi, o scor-
ra immondezza in qualche strada publica o vicinale,
o verso un casalino o terreno altrui, o da esso posse-
duto, sia tenuto detti scoli, fori, e chiaviche talmen
te riattare e fare riattare, e murare, o chiudere, che
la immondezza non esca, ne scorra in alcuna delle
predette strade, o terreno, o casalino altrui, ne possa
vedersi scorrere per alcuna strada sotto pena di
scudi dodici e mezzo, che sia tenuto pagare alla
Città per ogni volta che fosse precettato a chiu-
derla e nol facesse. E non ostante pagata la pena sia
costretto alla osservanza delle cose già dette. E che
l'officiale del Potestà che è sopra le osterie, e piz
zicaroli, e strade, e chiunque giudice, ed officiale
della Città sian tenuti e debbano a richiesta di
chiunque sotto pena di ₮ 50. i detti scoli, e fori,
e fenestre, chiaviche e trucaselli far rimuovere e ri
chiudere talmente che da essi non esca affatto
o non possa tramandarsi, immondezza, acqua, o
putredine, sommariamente e di fatto e senza stre-
pito e figura di giudizio, e basti per ciò fare esegui
re l'inspezione oculare del predetto officiale, e si ab-
bia in luogo di piena prova la relazione da esso fatta
ed a vedere il luogo sia tenuto andare a petizione
di chiunque sotto la detta pena.

Rubrica 38. lib. IV.

Delle Chiaviche da farsi

Il Potestà e Capitano ed il Sindaco Maggiore faccian fare precisamente le chiaviche dovunque sarà necessario; talmente che le immondezze della Città e de' Borghi escano fuori della Città e Borghi, e faccian farle in questo modo, cioè che chiunque ha che fare vicino alle strade sia tenuto fare di dette chiaviche quanto stende il suo terreno, o casa, per la metà dal suo lato, e quello che hà che fare dall'altra parte della strada sia tenuto fare lo stesso per la sua persona o sia collegiata, o sia privata persona: E siano murate le stesse chiaviche con buona arena e calce, ed i susseguenti vicini siano tenuti fare la stessa chiavica sino a che sia condotta fuori delle mura della Città e de' Borghi nel luogo più vicino che si potrà: talmente che non sia condotta sotto la casa, o case, claustro, o casalino, o pertinenza di alcuno, mà altrove dove meglio e più utilmente potrà condursi con minore aggravio e danno.

E tutti i Trucaselli e Sciacquatori o Versatori fatti, e che qualcuno volesse fare di nuovo si debbano introdurre per le Chiaviche murate: in modo che da medesimi non esca alcun fetore nelle strade o selciati, o nella piazza. E quelli dalle di cui case uscissero i detti Sciacquatori o versatori faccino o contribuischino la porzione delle spese delle Chiaviche ad arbitrio del Potestà, e Capitano, e Sindaco maggiore, e giudice della giustizia, o di quelli che presiederanno alla esecuzione dello stesso officio, e chiunque non farà la chiavica nel termine prefisso debba pagare per qualunque volta 5. Scudi, e niente di meno sia tenuto a farla.

Una libra statuta via dra s. paoli

Si facciano ~~[illegible]~~, oltre alle già dette, cinque Chiaviche, e se fosser fatte si conservino; cioè una in qualunque delle strade reali, la quale principii dalla Piazza

della

della Città e si estenda sino a tanto che esca dalla Città per la stessa strada cioè

In Porta S. Pietro

Dalla Piazza a drittura come và per la Porta che si chiama la porta di Marte, o di Marzio, e và avanti la Chiesa nuova di S. Ercolano sino all'Ospedale del Borgo di S. Pietro, e si mandi (o trasporti) avanti alle case del quondam nicoluccio di gerardo, e vada nel bottinale di Piantarosa.

In Porta Eburnea

Dalla Piazza suddetta pel luogo avanti la Casa del Sig.r Rainaldo Rustichelli e del Nepote, e và vicino alla Chiesa di S. Angelo e la casa del quondam Sig.r Pherzi, e và alla Porta di S. Prospero: talmente che esca fuori della detta strada.

In Porta S. Susanna

Dalla Piazza in linea dritta avanti la casa già del Sig.r Oddone, ed abbia il suo fine fuori della Porta come meglio parerà convenire al soprastante.

In Porta Sole

Dalla Piazza avanti la Casa una volta di Feiolo libriotto, ~~[illegible]~~ e riesca alla Porta del fratello Rainerio, e si devii fuori della Porta di S. Simone

In Porta S. Angelo

Dalla Porta della Chiesa di S. Lorenzo avanti la casa de' figli una volta del Sig.r Ranerio ed avanti la Casa una volta del Sig.r Giacomo oratore, e si devii fuori della porta delle Volticelle come meglio si potrà: e sia ciascuna di dette Chiaviche bene murata con buona arena e calcina, e sia coperta con volta di pietra, o altrimenti, e sia ampia dentro le sponde almeno due piedi, e sia profonda sotto la volta quattro piedi, le quali chiaviche si facciano a spese della Città

A far eseguire le dette cose sia eletto da Priori e da Camerlenghi un uomo da bene cioè uno per ciascuna porta e duri l'officio di ciascuno sei mesi: e le cose dette si facciano e debban farsi con qualunque denaro che spetti al publico e si trovi in Città pervenuto o da pervenire alle mani de' Massari della Città non ostante che fosse destinato per altro uso. Ciascuno di detti uomini da bene si debbia sceglier un notaro a suo piacimento per scrivere le cose che occorreranno da scriversi in detto officio. E da far le cose suddette si prestino con tutto l'impegno il Potestà, Capitano, Sindaco maggiore, ed i Priori delle Arti; e se saranno negligenti in farlo siano puniti in ₤ 50. per ciascuno

E che la Strada in Città nella Porta di S. Susanna e nella Parocchia di S. Maria della Valle, ed il fossato, o bottinale, nel quale si raduna l'acqua sotto la detta Strada, e scorre dalla piazza della Città, ed ha l'ingresso nel fossato del Corvovecchio, cioè che principia dall'angolo delle Case degli Eredi di Ventoruccio di Ceccolo vicino alla casa degli eredi di Giovanni Angelelli sotto la volta delle dette case una volta di Ventoruccio, e si stende e discende al muro della Cupa, ed anco il fossato o bottinale sotto la detta Strada per il quale le suddette acque possino liberamente scorrere, si riattino e si riparino e riattate si conservino a spese della Città: in modo che sia mattonato nel fondo con buoni schiaccioni, e murato tutto con buone pietre arena e calcina con volta di pietra, o di mattoni in larghezza interna di quattro piedi o almeno di tre e mezzo tra muro e muro, e di altezza ampia sino alla sommità della volta di sei piedi, o di cinque almeno, affinche la moltitudine dell'acqua che vi scorre abbia ivi un libero corso senza incomodo

incomodo de' vicini. E le cose suddette si facciano ~~ades~~ ora dagli officiali e soprastanti a muri della Città di Perugia non ostanti qualunque capitolo in contrario, ed in appresso sian mantenuti come si è detto, e che per detta manutenzione, tanto i massari, quanto i conservatori della Città debbino ad ogni ordine de' signori Priori e siano tenuti pagare la quantità di denaro occorrente secondo lo stesso mandato sotto pena a detti officiali de' muri e massari e conservatori di ₤ 100. per ciascuna volta che saranno negligenti in adempire le cose suddette: e tutti gl'ordini e riformagioni sino ad ora fatti e fatti sopra la nettazione e riparazione di detta strada e fossato siano ciò non ostante rati e ratificati da signori Priori e Camerlenghi dell'arti, e tutte le volte che occorrerà si eseguischino non ostante qualunque ordine in contrario.

Aggiunta

Aggiungiamo stabiliamo ed ordiniamo che ~~gl~~ l'officiale della Città, affinchè non possa ~~no~~ alcuno allegare ignoranza tanto per le cose contenute in questo quanto negl'altri tre immediatamente seguenti Rubriche sia tenuto e debba tradurre e trascrivere in lingua volgare detti capitoli nelle pergamene; e debba ritenerli presso di se continuamente, e tutte e singole cose contenute in essi inviolabilmente farle osservare da tutti, e debba esigere le pene da contraventori. Delle quali lo stesso officiale debba averne la metà, e l'altra metà sia del Comune di Perugia

---

Rubrica 39. fo. XII. v.°

Del non gettare ne Tracaselli la breccia che impedisca il corso ~~loro~~ in essi alle materie

Nessuno debba ne ardisca gettare ne tracaselli, o androni breccia di sorte alcuna, ne paglia, ne altre cose che diano impedimento al corso della Chiavica, strada, o tracaselli

ne negl'istessi

ne negl'istessi tracaselli: a qualunque contraventori il potestà e capitano, il maggior sindaco e giudice di giustizia tolga per ciascuna volta venti scudi la metà della di cui pena sia della Città, e l'altra dell'accusatori, e stiasi al giuramento dell'accusatori. Ed il potestà e Capitano, e qualunque altro officiale della Città ordini ai padroni delle case, che ne loro nè per mezzo di alcuno de loro familiari presumino sotto la pena sudetta di gettar la breccia in alcun tracasello. E siano tenuti il potestà, e Capitano, e qualunque officiale della Città di fare rimurare tutti i tracaselli della Città e Borghi dieci piedi da terra alto. Talmentechè non possa scorrere dagl'istessi tracaselli alcuna immondezza nelle strade publiche oricinali, ne la immondezza possa vedersi da chi che sia che passi per la strada

Aggiunta

Aggiungendo al § E siano tenuti il Potestà e Capitano etc. e questo lo estendiamo ed ampliamo, che debba intendersi doversi osservare lo stesso nelle chiaviche, e chiaviche... giane. a

Rubrica 40: lib. IV. fo: XII. v°.

De Sciacquatori, versatori, e tracaselli a chi competa l'officio, e quale debba essere l'officio dello stesso officiale.

Affinchè non nasca questione a chi competa la giurisdizione sopra i Sciacquatori, tracaselli, versatori, e chiaviche, stabiliamo non ostante qualunque altro capitolo, che il Potestà, Capitano, e sindico maggiore ed il giudice di giustizia, o a chi de loro officiali lo commetteranno siano autorizati da questo capitolo giudici di tutte le questioni che insorgeranno intorno a Sciacquatori, versatori, tracaselli, e chiaviche della Città e

Borghi

e borghi di Perugia. E sia tenuto di osservare tutti i capitoli del comune e popolo di Perugia che parlano degl'istessi sciacquatori, versatori, trucaselli, e chiaviche di doversi fare, chiudere, riattare, rimuovere, e purgare, come si contiene in essi capitoli, ed ascoltare e definire le questioni che insorgessero per quelli o per cagion loro senza ~~citazione~~ presentazione di libello e strepito di giudizio, e da processi e da precetti da farsi da uno di essi giudici, alcuna delle parti possa appellare, ne avere ricorso, ed appellando e volendo ricorrere non sia ascoltata e gli sia onninamente negata udienza. E non ostante l'appellazione procedano i detti officiali sopra le cose predette secondo loro parerà doversi procedere per di diritto e ragione, e secondo le disposizioni de statuti del comune e popolo di Perugia che delle cose suddette dispongono. Parimenti sian tenuti detti officiali, ed appartenga al loro officio o di uno di loro di fare rimunire e purgare tutti i trucaselli della Città, e de Borghi dovunque sarà necessario a spese di quelli che avranno i sciacquatori ne detti trucaselli, e quindi farli murare da terra a tetti. Talmente che da essi non esca alcun puzzo o feto ne nelle strade publiche o vicinali della Città e de' borghi. Inoltre sian tenuti a far fare dovunque sarà necessario nella Città e Borghi di Perugia tanto nelle strade publiche che nelle vicinali le chiaviche. Talmente che le immondezze della Città e de Borghi eschino e scorrino per le stesse chiaviche, e le faccino mettere per le strade, e per qualunque luogo più breve, migliore, e più addattato potranno mettersi e condursi fuori delle mura della Città e de borghi purche non sian condotti pel cortile, terreno, o casa altrui, mà soltanto per le strade: Eccetto che se fosse qualcuna che non avesse esito, e vi ponesser capo trucaselli, o Landroni per la quale fosse solito scorrervi l'acqua di qualche strada publica o vicinale sino dal tempo di dieci

di dieci anni: la quale non ostante che andasse pel
terreno altrui a petizione del richiedente si metta e de-
vii detta chiavica in detti tracaselli o androne non ostan-
te qualunque altro capitolo o Statuto in contrario. E pur-
che non si metta, non si facciano, o non siano in luogo nel qua-
le faccia pregiudizio a' pozzi o cisterne esistenti nella
Città o Borghi di Perugia, talmente che la loro acqua
non riceva torbidume o immondezza dalle medesime.
E tutte le suddette cose si faccino a spese di quelli a
quali apparterrà o appartiene la utilità delle pre-
dette chiaviche qualunque capitolo in contrario non
ostante
Ed i sopradetti offiziali o l'uno o l'altro di loro richiesti
da chiunque debbino costringere quelli a quali ap-
partiene appartenesse o spettasse fare le cose suddet-
te.
E se il richiesto sarà negligente sia condannato in 𝔷 XI: so
del suo salario nel tempo del suo sindacato pel suo o suoi
sindacatori. E chiunque ha le sue case dall'una e dall'
altra parte di tracaselli ed essi mediante i tracaselli pos-
sa fare un ponte, o volta, o chiavica, e mandare sotterra
sotto la stessa volta, o chiavica, o ponte i spurghi degl'
istessi tracaselli, purchè il farlo non apporti pregiudi-
zio al corso de' Tracaselli o delle Chiaviche esistenti
di sopra: e purchè detta chiavica, volta, o ponte sia dis-
tante dal suolo de' tracaselli quattro piedi almeno dal'
l'una all'altra sua casa, talmente che possa andare
e ritornare dall'una all'altra delle sue case.
Parimenti vogliamo che se sarà qualche chiavica vicino,
o attacco a qualche porta della Città o de' Borghi sopra
terra: a richiesta di chiunque sian tenuti farla ricoprire,
e talmente riattare che la sua immondezza non si veda
per la strada vicino o accanto ad esse porte, o ad alcuna
di loro. Ed a nessuno sia lecito nel suo terreno, o nell'altrui
fare o avere alcun necessario, o versatori, o immondezza

di sorte alcuna metter o gettare o aver o ritener vicino
a qualche pozzo o cisterna, potendosi pel necessario o ver-
satoro guastar l'acqua e patir il pozzo o cisterna. E se
qualcuno contraverrà sia tenuto pagar in pena £ 50.
E ciò non ostante debba levare o rimuovere il necessario,
o versatoro, e immondezza.

Inoltre vogliamo che nessuna persona ardisca o presu-
ma impedire, distrarre, o mutare il corso solito e antico ad
alcuna chiavica, o tracasello per cui meno liberamente
scorra pe' luoghi consueti, e chi contraverrà paghi per
ciascuna volta in pena £ 5. E nulladimeno sia costretto
a rimetterlo a sue spese, e delle dette cose possa chiunque
esserne accusatore, ed abbia la metà della pena. E di più
nessuno possa fare o tenere vicino a qualche porta della
Città o de' Borghi alcun necessario o chiavica da di cui
immondezza possa vedersi sopra terra sino alla distan-
za di dieci passi, e chi contraverrà o ~~tratteneste l'offi-~~
~~ciale (dal predetto)~~ lo terrà sia l'officiale tenuto
a farli rimuovere sotto pena di £ 50. e da farli richiu-
dere subitamente e di fatto, e se non li rimoverà o
chiuderà per ogni precetto del detto officiale gli sia
tolto £ 5. i quali gli sian tolti subito qualunque capi-
tolo in contrario non ostante. E sian tenuti detti offi-
ciali ogni settimana cercare personalmente sotto
la pena suddetta se siandi tali cose.

Rubrica 41. lib. IV.

Che si renda libero il corso de' tracaselli e della pena
a chi contraverrà

Diciamo e stabiliamo che se sarà detto o notificato
al potestà, o capitano, o al sindaco, o giudice di gius-
tizia, o ad alcuno de' loro giudici che qualcuno abbia
impedito

impedito, o fatto impedire, o avrà tenuto impedito qualche
luogo pel quale alcuni Iracaselli son soliti ad aver il loro
corso, o avere ve lo dovessero di giustizia, che quel giudice al
quale ciò sarà detto o denunciato sia tenuto alla richiesta
der referendario o denunciante andare o mandare nel luogo.
E se troverà vero l'esposto sia obbligato far sbrogliar ~~ef~~ e sgom-
brar lo stesso da quello che lo avesse occupato o impedito, o lo
tenesse occupato ed impedito. E se quello a cui sarà ordinato
fra tre giorni non lo avrà sbrogliato o sgombrato sul fatto il
giudice predetto senza alcuna condanna tolga ad esso 12:50
pel comune di Perugia per ogni precetto. E nulla meno lo cos-
tringa, o impulsi a disoccupar e sbrogliar il luogo predetto:
e ne casi predetti ed in tutte le cause de' necessari sciacquatori
e chiaviche procedasi sommariamente senza la produzione
del processetto e senza strepito e figura di giudizio e non ostante
qualunque appellazione ne qualunque altro capitolo in contra-
rio, ne prestar chiedersi nelle cose predette il compromesso.
Stabiliamo in oltre per i presenti Priori delle Arti siano eletti
due buoni ed esperimentati soprastanti i quali riattino e fac-
cino riattar la chiavica e la forma o bocca della chiavica
di piè di piazza, talmente che non faccia la stessa ne tra-
mandi fetore per la piazza della Città, ma chiusa non ri-
manga detta bocca e detta chiavica, ed abbia la sua apertura.
E le dette cose sian fatte a spese de' vicini e degli adiacenti,
tra quali detti soprastanti possino imporre detta spesa e dis-
tribuirla, e secondo la loro distribuzione e disposizione ciascu-
no di detti vicini sia costretto di pagar la sua parte dal
potestà, e capitano, e maggior sindaco, e giudice di giusti-
zia, e qualunque officiale della città di Perugia a peti-
zione di detti soprastanti o di tutti, o di ciascuno di essi, sotto
pena al potestà, e capitano, e sindaco maggiore, e giudice di
giustizia, ed a chiunque officiale ricercato di ciò se sarà
negligente alla predetta esazione e coazione 50. E che
i predetti soprastanti e boni uomini osservando la giusta ca

usa

causa dell'impedimento sian costretti da detti officiali, e da chiunque di loro o dall'uno o dall'altro di essi a richiesta di di accettare il detto offizio. E sian tenuti nel tempo del loro offizio lo sbrigare o fare sbrigare le cose predette sotto pena di scudi ₤ 150. da pagarsi subito ed a richiesta di chiunque giudice delle cose contenute in questo paragrafo stabiliamo e ordiniamo ~~stabiliamo e ordiniamo~~ che detti officiali non si possino sindacare non ostante qualunque capitolo in contrario. E se i priori presenti saranno negligenti nel fare la elezione di detti soprastanti siano puniti ciascun di loro in ₤ 50.

Rubrica 61. lib. IV. fo 18. v°.

Che ne muri della Città non sian tenuti luoghi comuni da quali esca immondezza.

Affinche la Città non sia offesa dalle immondezze o fetori stabilimo ed ordiniamo che nessuna persona ardisca o possa avere o ritenere nel muro o ne muri de Borghi di Perugia alcun necessario o luogo dal quale esca immondezza nelle fosse, o carbonare o altri luoghi esistenti fuori delle mura della Città, e chiunque ve lo averà debba richiuderlo o murarlo in modo che l'immondezza non esca di sorte affatto da medesimi sotto pena di ₤ 50, e quindi il podestà, capitano, sindaco maggiore se ne faccia publicamente e segretamente ricerca, non ostante qualunque capitolo in contrario. Purche a ciascuno sia lecito volendo dovesse avere qualche luogo o necessario nel detto muro o ne muri senza pena farvi un pilastro sino in terra, e cavare il muro e quindi introdurvi il necessario o luogo, e mandarlo nel fosso o carbonara, o altro sito, dove allo scoperto non possa da tutti vedersi la immondezza.

Aggiunta

14.

50

Aggiunta

Aggiungendo diciamo ed ordiniamo, che delle predette cose ancora dall'officiale del Comune di Perugia: ed altresì per gl'officiali de' predetti Signori Potestà e Capitano pubblicamente e segretamente si faccia ricerca ed i contraventori sian puniti della pena predetta.

Rubrica 84. lib. IV. fo. XXIV. v°.

Che nessuno getti o ponga letame, pietre o terra nella fossa vicino alle porte della Città e de' Borghi.

Nessuna persona ardisca gettare o far gettare o porre terra pietre letame od altro nella fossa vicino ad alcuna delle porte della Città o de' borghi, o vicino a qualche Chiesa o Spedale alla distanza di 15. passi comuni di Perugia, nè in alcun altro luogo nel quale le cose poste impedissero il corso di qualche chiavica o acquedotto. E chi contraverrà paghi e sia costretto pagare sul fatto senza processo di sorte dal Sindaco maggiore della Città per ciascuna volta ₰ 50. e chiunque sia l'accusatore abbia la metà della pena suddetta. E ciò non ostante sia tenuto il detto Sindaco maggiore ogni settimana mandare uno de' suoi notari ad inquisire e ricercare vicino alle porte della Città e de' borghi se vi sarà cosa alcuna gettata o posta contro l'ordine del presente capitolo. E se ve ne troverà allora faccia giurare 6. vicini i più prossimi alla detta porta, che indichino, e sian tenuti, chi vi abbia gettate le cose ivi trovate. Se l'indicheranno sia punito l'indicato sul fatto dal Sindaco maggiore nella detta pena, e costretto a rimuovere la terra o altro trovato sul luogo. Se poi i detti vicini non lo indicassero, allora il detto notaro ordini a detti vicini sei più prossimi della detta porta, che le cose trovate sul luogo dentro il termine che loro darà lo stesso notaro debbano essere levate. Se lo faranno bene con bene; in caso contrario il Sindaco maggiore li punisca con la multa sopradetta. E ciò non ostante gl'obblighi

a sbrogliare

a sbrogliare la robba trovata non ostante qualunque ca-
pitolo in contrario.

Aggiunta

Aggiungendo che tutte le cose suddette che parlano del Sin-
daco maggiore abbiano ancor luogo presso l'officiale del Comune,
che sia tenuto e debba almeno una volta ogni settimana a
portarsi a ricercare ed indagare vicino a detti luoghi, e se vi tro-
verà alcuna delle cose proibite dal presente capitolo, e ritrovi
i colpevoli li punisca sul fatto con la suddetta pena, e nulla
meno li costringa a rimuovere o far rimuovere dal luogo le cose
proibite ivi poste o gettate dentro il termine che gli parerà di
assegnarli. Scorso il qual termine e non rimosse le cose ordi-
nate da doversi rimuovere o levare, posta il detto officiale e
sia tenuto e debba a requisizione di chiunque ancora ex
officio, far rimuovere le cose suddette a spese del delinquente,
e ciò fatto togliere ad esso la somma equivalente senza licen-
za o processo. Il quale officiale se sarà negligente in eseguire
le cose predette, o sarà indulgente ipso fatto incorra nella
pena di 25. da ritenersi nel suo salario, e da applicarsi al Co-
mune di Perugia. Delle quali cose debbasi espressamente sin-
dacare da signori Priori, o da altri o altro da medesimi depu-
tati o deputato a farlo.

Statuto

Stat. Lib. IV. fol. XXII. v.°

De Tegularijs et matonarijs et de vendentibus Calcem et Arenam.

Rubr: 78.

Homines et Universitas artis tegulariorum et mactonariorum teneantur facere eorum artem bene et legaliter. Et omnes et singuli de dicta arte debiant et teneantur facere mactones, tumbolos, tegulas, et planellas ad scedas et formas habere cuius capacitatis longitudinis et mensure et forme que fuerint approbate per priores artium que deponantur in armario comunis perusie, quas scedas et formas quilibet ferratas habere, et cum eis tegulas et tumbolos, mactones et planellas facere teneatur et debeat et non cum alijs.

Et omnes scede et forme per potestatem et capitaneum et maiorem sindicum et eorum cuiuslibet eorum officiales accipiantur et mutentur et investigentur et perquirantur si sunt ut supra dictum est. Et qui de dicta arte contrafecerit tenendo alias scedas et formas minores puniatur pro qualibet vice in xx lib. denariorum, quas potestas et capitaneus et maior sindicus a contrafacientibus de facto pro comuni perusie tam ipsi quam officiales quilibet eorum auferat.

Et etiam de predictis camerarius dicte artis qui pro tempore fuerit possit

inquirere

Cloache

Muri

P. Novo. Via da lasciarsi

Fonti

Chiaricone di Piazza Piccola

Prada

Circondario

Strada di S. Giuliana e Toscana

Pisinello — Restauro

Bottinelli — Crescimenti

52r

52v

inquirere et culpabilem condennare in pena predicta pro qualibet vice quarum condemnationum quas faciet camerarius medietas sit camerarii et rectorum, et alia sit dicte artis. Et nihilominus de predictis quilibet valeat esse accusator et habeat medietatem banni seu pene aliquo alio non obstante.

Preterea quilibet de arte predicta teneatur et debeat facere quolibet anno vel fieri facere tres fornaces tegularum et laterum seu mactonum et tumbolorum et plures sicut eis placuerit ad scedas predictas; nec mactones et tegulas possit cavare nec fraudem committere in predictis. Et si aliquis contrafecerit solvat comuni perusie nomine pene xxv lib. den.: et quilibet possit esse accusator et habeat medietatem banni et alia medietas deveniat in comuni non obstante aliquo ordinamento facto vel fiendo tam per dictam universitatem dicte artis, quam per comune perusie: et non obstantibus aliquibus verbis derogatoriis et per quemcumque verba in contrarium loquentur de predictis: que quantum ad predicta ipso iure decernimus non valere. Et etiam cuilibet de arte liceat facere omne artificium et magisterium dicte artis quod voluerit et maxime canales sive canellos, mactones plicatos pro puteo et alia opera grossa. Et si quis prohiberet predicta puniatur qualibet vice in xxv. lib. den. et prohibitio ipso iure sit nulla dummodo artem eorum semper legaliter operentur.

Et

Et predicta locum habeant in mato-
nariis et tegulariis qui artem eorum sunt
soliti operari et facere ab uno miliari in-
tus versus civitatem: et similiter tene-
antur facere omnes tegularii et macto-
narii de comitatu stantes longe a civi-
tate plus uno miliari mactones et te-
gulas et tumbulos ad sedam et for-
mam superius nominata.
Et si quis contrafecerit in predictis vel
aliquo predictorum puniatur pro qua-
libet vice in xxv. lib. den: et quilibet
possit accusare et habeat medietatem
banni seu pene: et credatur sacramen-
to accusatoris cum uno teste
Preterea teneantur potestas et capi-
taneus et eorum officiales et maior
sindicus comunis perusie cogere homi-
nes qui olim consueverunt facere ar-
tem calcine et consueverunt trahere
archam ad civitatem ad faciendum
eorum artem sicut hactenus facere
sunt consueti. Et si quis eis vel alte-
ri eorum non obedierit puniatur
quilibet inobediens pro vice qualibet
in xxv. lib. den.
Preterea nullus debeat emere calci-
nam causa revendendi: et si quis
contrafecerit solvat pene nomine
xxv. lib. den. et nemo debeat facere
aliquam adovanam de calcina vel
de mactonibus seu tegulis. Et si quis
contrafecerit solvat xxv. lib. den. Et
de predictis et quolibet predictorum
quilibet esse valeat accusator, et
habeat medietatem banni.

Et

Et Potestas et Capitaneus et maior sin-
dicus comunis perusie et eorum offici-
ales teneantur facere inquisitionem de
omnibus que in capitulo continentur.
Et si aliquem invenerint delinquentem
eum in quantitate predicta debeant
condennare. Et si potestas et capita-
neus et sui officiales et maior sindicus
ad predicta negligentes facere fuerint.
debeant solvere comuni perusie illam
penam quam delinquentes solvere teneren-
tur.
Si vero denunciatum fuerit potestati vel
capitaneo vel eorum vel alicuius eorum
iudici vel maiori sindico dicti comunis
aliquem facere contra ea vel aliquid eo-
rum que in hoc capitulo continentur, po-
testas et capitaneus sui officiales et ma-
ior sindicus dicti comunis contra denun-
ciatum teneantur facere inquisitio-
nem: et si aliquem invenerint delin-
quentem eum condemnare debeant
in pena superius nominata. Et si po-
testas et capitaneus et maior sindicus
fuerint negligentes ad dictam penam
auferendam comuni perusie debeant
solvere penam quam delinquens solve-
re tenentur.

Stat. Lib. III. fol. XXXVIII

Quot pedum passus esse debeat
Rubr. 103.

Statuimus et ordinamus quod ubicumque in aliquo statuto communis et populi perusini vel alibi fit mentio de passu vel de mensura vel nuero aliquorum passuum, passus semper intelligatur quod sit quinque pedum ad pedem communis Perusie designatum in campanili Sancti Laurentij.

Stat. Lib. I fol. XXIII. v°

Distinctio miliariorum in qualibet porta
Rubr. 25.

Il miglio è di canne 350. di piedi 15. l'uno

Item cum ex forma presentium statutorum sit attributa iurisdictio cognoscendi de damnis datis iudici damnorum datorum intra tria milliaria propinqua novis portis suburgorum civitatis Perusie et speratur quod quanto dicta miliaria protendantur et usque ad quem locum ut non possit admodo revocari. Ordinamus quod miliare sit et esse intelligatur mille passuum et quod massarii communis Perusie infra tres menses post presentium statutorum publicationem teneantur eligere mensuratores

et mensu

6.

154v

et mensurari facere tria miliaria
in qualibet porta mensurando a dictis
portis novis suburgorum extra versus
comitatum perusie et in fine cuius-
libet miliaris fieri faciant unam pi-
lastram bene muratam cum lapidi-
bus rena et calce et sit octo pedibus
alta, et in capite sive in summitate
cuiuslibet ex dictis pilastris fiat et
ponatur una crux lapidea in dictis
pilastris bene confictà ita quod bene
possint dicti pilastri ab omnibus tran
seuntibus videri et inspici expensis co-
munis perusie. Et per predictorum
expeditione ipsi massarii possint et
debeant solvere et dare magistris et
manualibus et mensuratoribus et pro
calce et arena aliisque ad predicta ne-
cessariis et opportunis illam quantita
tem pecunie quam eis videbitur con-
venire et de quacumque pecunia dicti
comunis ad eorum manus perventa seu
pervenienda et sine aliquo alio pre-
cepto vel mandato; et quod ab una
pilastra usque ad aliam pilastram in-
telligatur et sit miliare in qualibet
porta prout distinctum erit per pi-
lastras pena dictis massariis negligen-
tibus et predicta non expedientibus
ut dictum est C. lib. den. pro qualibet
eorum de quibus debeant sindicari per
eorum sindicatorem tempore eorum
sindicatus aliquo in contrarium loquen

te

te non obstante.

Additio.

Addimus et declaramus quod passus intelligatur et sit quinque pedum Pes autem xv digitorum. Addentes etiam et declarantes quod dictus iudex dannorum datorum dicte civitatis intelligatur et sit dominus capitaneus seu bargellus civitatis predicte residens in palatio existente in platea Supramuri qui est ordinarius iudex appellationum nullitatum et recursuum dicte civitatis. qui intra dicta tria miliaria habeat et habere debeat omnimodam cognitionem et iurisdictionem super dictis d. d. cum potestate condemnandi et absolvendi ac etiam executionem contra quoscumque damnum dantes faciendi per se et suos officiales intra dicta tria miliaria tantum et non ultra. Adeo quod infra dicta tria miliaria inclusive nullus alius iudex civitatis et comitatus predicte quocumque nomine censeatur de predictis d. d. et eorum exactione seu executione possit quocumque modo se intromittere et ultra tria miliaria tantummodo officiales dicti comitatus cognitionem et executionem habeant: et secus a quocumque factum sit ipso iure nullum et contrafaciens ad exactorum restitutionem teneatur ipsi exacto et ad duplum comuni predicte nisi de accusatorum

verum

virum damnum recipientium volun-
tati processerit in quo casu dictus iudex
damni datorum ubique omnimodam
habeat auctoritatem: in quolibet loco
comitatus.

Stat. Lib. I. fol. VII.

De officio et officialibus super viis, platis
fontibus et pontibus tabernariis pizi-
charellis et panacoculis

Rubrica 10.

Item ad decorem et ornamentum civi-
tatis perusie ipsiusque civium como-
dum et utilitatem. Statuimus et
ordinamus quod eligatur et eligi de-
beat unus providus et idoneus civis
qui sit et esse debeat ac iurisdictio-
nem habeat super tabernariis, pizi-
carellis, panacoculis, fornariis, et su-
per fontibus reactandis, murandis, et
meliorandis et purgandis ubi fuerit
opportunum cum quo sit unus ex no-
tariis potestatis cum socio potestatis
cum socio vero Capitanei sit unus
ex notariis capitanei.
Debeat insuper dictus civis cum dictis
notariis ac sociis superesse porcis qui
vadunt ad stratum per civitatem et
burgos et pallectantibus et balistariis
et possit et debet ex eius officio inqui-
rere de omnibus eis commissis et accu-
sari et condemnari possit contrafaci-
entes in predictis et quolibet predicto-
rum

ctorum. Et quod potestas et capita-
neus et eorum iudices teneantur in
quirere de omnibus eis commissis et
accusari et condemnari possint con-
trafacientes in predictis et quolibet
predictorum. Et quod potestas et capi-
taneus et eorum iudices teneantur
inquirere publice et secrete aliquo
capitulo non obstante contra dictos
palloctantes et balistantes et quem
invenerint cum balista vel pallocterio
per civitatem et burgos causa balis-
tandi vel palloctandi auferant sibi
de facto c. sol. den. pro qualibet ba-
lista et pallocterio. Et pallocterium
et balistam accipiant et eum deve-
nire faciant in comuni et nihilo-
minus possit quilibet accusare et ha-
beat medietatem banni.
Sit etiam et esse debeat civis predictus
super mundatione et purgatione et
exoccupatione platee comunis Perusie
et platee nove de Supramuro et plate
arum comunium et omnium aliarum
viarum civitatis et burgorum et comi-
tatus Perusie fieri faciendis et tenea-
tur et debeat per se et dictos notarios
vel alter eorum pro qualibet septima
na semel ad minus et totiens quo-
tiens viderit convenire nimari ipsam
plateam magnam et supramurum
voltarum palatii comunis et omnes
alias vias Civitatis et burgorum pene
sic sive sint matonate sive non: et
portas civitatis et burgorum et plate
as ipsarum ne in ipsis plateis viis
vel

10.
56v

vel aliis predictis fiat vel sit aliquod impe-
nimentum turpitudo vel immunditia
terra lapides muritie vel litamen vel
aliquod impedimentum contra formam
statuti; et si invenerint ipsi vel alter
eorum aliquid de predictis contra for-
mam statuti credatur eis vel alteri eo-
rum et relationi alterius eorum. et
puniatur quilibet contrafaciens et non
elevans vel removens vel immundans ad
terminum sibi datum per ipsum civem
in xx. sol. den. que pena sibi de facto
auferatur pro qualibet vice et quolibet
precepto et qualibet die nulla alia so-
lemnitate requisita non obstante aliquo
capitulo precedente vel sequente quod in
contrarium loquentur. Et hoc non intel-
ligatur in illo qui edificant vel edifica-
re vellet aliquod opus quod poni possit donec
edificant vel edificare vellet impedimen
ta tenere impune.
Et hoc remaneat in arbitrio et discretio-
ne iudicantis
Item quod ad honorem et decorem parti-
um Civitatis et platea comunis pensilis
magna et alia platea nova comunis
que est supramurum et strate et vie
civitatis et burgorum sint matonate
et conserventur matonate postquam
matonate extiterint. Et ad hoc ut
omni die non sit necesse quod nova
fiant ordinamenta super hac mate-
ria et reformationes ordinamus provi-
demus et reformamus hoc presenti ca-
pitulo in perpetuum valituro. Quod
domini priores artium qui erunt de
mensibus

mensibus Iulij et Augusti sub pena C.
lib. den. pro quolibet priore qui in pre-
dictis negligens fuerit teneantur et de-
beant facere expensis et sumptibus co-
munis Perusie matonari platiam no-
vam Comunis Perusie que est supra
murum et stratas et vias que sunt in
civitate et burgis Perusie. Et in consi-
lio ad hoc et ad talia consueto bannori
facere si est aliquis qui velit conserva-
tionem dictarum stratarum et viarum
sic matonatarum suscipere per tempus
quinque annorum et illi qui pro mi-
nori pretio se facturum obtulerit stabi-
lire. Et potestatem habeant dicti dni
priores pecuniam dari facere per mas
sarios comunis Perusie de quacumque
pecunia ad manus ipsorum perventa
vel pervenienda: et ille cui dictum
opus stabilitum fuerit det et dare
teneatur et cogatur bonos et idoneos
fideiussores de manutenendo et con-
servando dictas plateas stratas et vias
sic matonatas et de reparando que
destruerentur in aliqua parte: et te-
neantur infra octo dies suis sumptibus
facere reparari a die quo fuerint des
tructe vel devastate, quod si non fece-
rit in C. lib. den. pro vice qualibet
per maiorem sindicum debeat condem-
nari ad petitionem cuiuscumque
petentis. Et etiam miles et socius
sindici teneatur perquirere per ci-
vitatem et burgos ubi essent destruc-
te vel devastate platee et strate
et vie et talem cui dictum opus
stabilitum

1R ·
57v

stabilitum fuerit cogere ad reaptandum
et reparandum ut necesse fuerit. Et
si in predictis negligens fuerit per nos
sindicatores tempore sui sindicatus in
cc. lib. den. debeat condemnari.
Debeant etiam et teneantur dictus ci-
vis et notarius dicti maioris sindici et
iudicis iustitie et quilibet eorum rima
ri in qualibet hebdomoda omnes et sin-
gulas portas civitatis et burgorum ne
in plateis ipsarum portarum vel circa
ipsas portas aliqua turpitudo seu im-
mundicia proijciatur et si invene-
rint in dictis plateis vel circa ipsas por-
tas turpitudinem aliquam seu immun-
ditiam debeant et possint eorum offi-
cio inquirere et pollacentes sive deturpan
tes seu proijcientes si non elevaverint
in termino eis assignato condemnetur
pro vice qualibet in C. sol. den. comuni
perusii. Et teneantur dictus civis et no-
tarius et quilibet eorum ut superius
continetur rimari omnes et singulas
stratas et vias matonatas et alias vias
et removeri facere omnes scalas, sedilia,
lapides, seu ligna, et omnia alia im-
ponimenta in eis stratis et viis posita et
in futurum imponenda extra muros do-
morum facta prius diffinitione inter
comune et homines speciales qui habe-
rint terrenum aliquod extra murum.
Volumus tamen quod liceat cuilibet sine
pena eo quod dictum est superius non ob-
stante habere ante domum suam unum
banchum de ligno amplum versus viam
duobus pedibus ad pedem comunis perusii.
Et hoc

Et hoc posse fieri in illis viis intelligatur dumtaxat ubi vie a dictis viis ample octo pedibus remanerent ad pedem superius nominatum. In aliis vero viis arctionibus banchum habere vel alium facere volumus non licere. Et si quis banchum tenuerit ultra dictam formam, vel in aliquo alio loco vetito et prohibito puniatur pena XXV. lib. den. per potestatem vel capitaneum vel maiorem sindicum iudicem iustitie et dicta banca reducantur ad dictum modum pena XXV. lib. den. potestati capitaneo et maiori sindico iudici iusticie negligenti. Ille autem ante cuius domum fuerit inventa turpitudo vel immundicia teneatur solvere pro vice qualibet pene nomine V. sol. den. et ipsas immundiciam terram vel litamen et impedimenta removeri faciat dictus civis vel eius notarius vel socius aut notarius maioris sindici iudicis iusticie de viis publicis et vicinalibus et plateis et aliis locis supradictis et volta palatii comunis Perusie remundari et purgari de putredine et immundicia facere teneantur.

Debeant etiam quotiens opus fuerit facere inquisitionem a camerariis qui sunt circa plateam comunis Perusie de putredine que fieret in dicta platea et si invenerint aliquem culpabilem de predictis per inquisitionem quam facient debeat et teneatur ille qui inventus fuerit culpabilis pro vice qualibet solvere comuni Perusie V. lib. den.

Preterea

14

58v

Preterea volumus quod quilibet ex predictis iudicibus sit ad infrascripta officia et destinatus et ordinatus per presens capitulum vel aliquod aliud in toto presenti statuto contentum cum suis notariis vel notario officium vel officia ad quod vel que ordinatus est ut dictum est cum suis notariis solicite facere et exercere debeat et teneatur secundum formam statutorum ipsorum. Et cogere quemlibet ut sibi commissum est pro forma alicuius statuti artem suam tenere et fideliter exercere secundum formam et tenorem capituli statuti loquentis de predictis ad penam in ipsis capitulis vel capitulo denotatarum dummodo iudex maleficiorum potestatis vel capitanei non debeat se intromittere in aliis questionibus nisi in maleficiis tantum.

Possit tamen iudex maleficiorum interponere auctoritatem super curis minorum volentium se representare coram eo occasione alicuius accusationis denuntiationis vel inquisitionis que fieret contra talem minorem vel volentium accusare.

Item statuimus et ordinamus quod socii et officiales potestatis et capitanei positi super officio viarum et potestas et capitaneus et eorum et cuiuslibet eorum officiales teneantur et debeant compellere ad petitionem cuiuscumque petentis omnes et singulas personas domos habentes prope rimbuccos et vias vicinales explanare

Via
Giliani 1638.
Compendium iuris municipalis
Civitatis Perusiae pag. 287. let.
B.

Refectio viarum intra Civitatem spectat ad vicinos iuxta frontem cuiusque domus l. aediles A. de via publ. Afflict. in tract. de Iur. Prothom. § 9. num. 6. Petr. de Ubald. in tracta. de Collect. sub num. 61. Roman sing. 827. ubi dicit quod si tales vicini non essent solvendo, onus solvendi spectat ad alios vicinos. Paitell. d. annot. 67. num 53. et segg. et contra usufructuarium Ciriac. controv. forens. tom. 1. contr. 125.

~~De Reaptatione~~

De Reaptatione et Reparatione viarum. Rca 18.

Quia vie ad utilitatem et commodum omnium pertinent: unde ipsas illesas manutenere volentes ordinamus et precise volumus observari quod maior sindicus iudex iusticie et alii officiales super viis comunis perusii teneantur et debeant omnes vias civitatis et burgorum perusii et publicas et vicinales et etiam

totius comitatus ubi necesse fuerit
ab hominibus et personis contrate
facere reparari et aptari ubi essent
devastate sine malitia et occupatas
et impeditas facere dexocupari et
expediri ab occupante etc.

nare et clocanas novas facere et factas
remundare expensis et costamentis ha-
bentium domos iuxta ipsas vias et rem-
baccos et possint ipsi officiales et quili-
bet eorum et debeant et teneantur im-
ponere penam cuilibet eorum contrafa-
cienti facere predicta. Et omnes non
obedientes in supradictis v. lib. den. punire
et condemnare et ipsam penam pro comu-
ni auferre et exigere de facto sine aliqua
condemnatione inquisitione vel denun-
ciatione fienda. Et si dicti officiales
vel aliquis ipsorum fuerint negligentes
tempore eorum sindicatus comuni Peru-
sii de eorum salario solvere debeant xxv.
lib. den.

Item teneantur dicti civis et officiales
facere expediri et remolliri et aptari
quemlibet fontem et aqueductum sive
clocanam quorumlibet fontium prope
civitatem Perusii per unum miliare.
et in civitate predicta ad petitionem pe-
tentis et etiam suo officio expensis co-
munis Perusii. Fontes vero que essent
ultra miliare et intra miliare que
essent in territorio alicuius castri vel vil-
le mundentur et aptentur et destruc-
ti reficiantur et reparentur expensis
hominum ipsius castri vel ville in cuius
iurisdictione essent. Pro illis vero que de-
bent fieri expensis comunis Perusii in-
tra miliare ad petitionem dicti officialis
priores artium qui pro tempore erunt
vel fuerint teneantur facere apodissas
et ipsos solvi facere de quacumque pe-
cunia que esset in camera massariorum
et pro quocumque facto ipsius comunis
pena C. lib. den. Et si aliquis dictorum
officialium

16.
60v

officialium fuerit negligens puniatur
ad petitionem cuiuscumque petentis in
L. lib. den. Ita quod dicta aqua ad dic-
tum fontem libere decurratur. Et face-
re elevari terram sive imponimentum quod
est post vel circa ipsos fontis.

Item statuimus et ordinamus quod quicum-
que fecerit vel fecisset aliquem puteum
vel aliquid aliud propter quod aqua ipsius
fontis publici vel vena alicuius vel ipsius
fontis impediretur vel minueretur, quod
dicti officiales et ipsorum quilibet tenean-
tur et debeant precipere precise illi vel
illis qui predicta fecerint vel commiserint
quod infra terminum eidem per dictos
officiales vel alter eorum assignatum
ipsum puteum debeat replere et replevisse
et omnem novitatem quam fecisset
in preiudicium ipsius fontis removere
et removisse ad penam C. lib. den. Et
nullus possit vel debeat facere vel tene-
re aliquam trosciam prope aliquem
fontem per XV. passus pena XXV. lib.
den. pro quolibet contrafaciente.

Item statuimus et ordinamus quod
quicumque sua auctoritate evacuaverit
vel evacuari fecerit aliquem fontem pu-
blicum vel derivaverit aquam ipsius
fontis ita quod non veniat ad ipsum fon-
tem vel aliquam formam sive laborici-
um fecerit vel fieri fecerit propter quod
dictus fons et aqua ipsius fontis possit eva-
cuari vel modo aliquo ledi solvat commu-
ni Perusii pene nomine XXV. lib. den. Et
de predictis Potestas et Capitaneus et

ipsorum

ipsorum quilibet et eorum et cuiuslibet
eorum officiales possint et debeant
inquirere et inquisitionem facere pu-
blicam tam cum promotore quam sine
promotore: et habita publica voce et fa-
ma contra malefactores ad tormenta
procedatur vel per unum testem.
Et hoc capitulum potestas et capitaneus
et quilibet eorum in principio eorum re-
giminis publice banniri facere teneantur
tur vinculo iuramenti prestiti.
Item teneantur et debeant ad petitionem
cuiuscumque petentis dicti officiales co-
gere et cogi facere omnes et singulas uni-
versitates Castrorum et Villarum que
propinquiores essent infrascriptis flumini-
bus et formis: que teneantur et debeant
elevare et radicitus devastare omnes et
singulas clausas, muros, pilastros: et om-
nia alia impedimenta facta et impo-
sita in fluminibus Caine et Nestoris.
que non possint remanere secundum
formam statutorum. Et quod dicti offi-
ciales teneantur et debeant ad petitio-
nem cuiuscumque petentis facere expediri
et remundari omnes et singulas res existen-
tes in dictis fluminibus et in quibuscumque
formis que haberent seu prestarent vel
prestare possent impedimentum cuiqui
aque ad penam xxv. lib. den. de suo sa-
lario.
Teneantur etiam dicti officiales cogere et
constringere et constringi facere omnes et
singulas personas habentes terras et possessio-
nes iuxta ipsas formas et flumina vel eti
am illos ad quos spectat utilitas qui mit
tant et mittere debeant et incupare et
de novo mittere ipsas formas in termino
dato per dictum officialem ad hoc ut
non possint prestare impedimentum
et libe-

18
64

et liberum habeant decursum aquarum.
Et quicumque contrafecerit et madato vel
precepto dictorum officialium vel alicuius
eorum non obedierit puniri debeat per
dictum officialem vel alium ex parte cuius
fuerint facta mandata et precepta in
xxv. lib. den. pro vice qualibet et quilibet
possit accusare coram dicto iudice et ali-
is officialibus comunis Perusie: et tenean-
tur et debeant de facto sine aliqua sollem-
nitate iuris tali inobedienti dictum bannum
et penam exequi et pontes massarios et
communes faciant destruire; et nihilominus
teneatur precepta et mandata servare
et executioni mandare.

Item statuimus et ordinamus quod offici-
ales super viis comunis Perusie teneantur
et debeant vinculo prestiti iuramenti ad
petitionem cuiuscumque petentis cogere
et compellere, cogi et compelli facere om-
nes et singulas personas habentes res et posses-
siones iuxta quascumque stratas sive vias
positas et sitas ubicumque per comitatum
et districtum perusie ipsas formas mittere
et incupare et remundare et ampliare
et dirizzare et omnia impedimenta impo-
sita in ipsis formis existentia et decurren-
tia habeant liberum cursum et exitum.
Et possint et debeant ubicumque per to-
tum comitatum et districtum Perusie ne-
cesse fuerit seu utile mitti facere formas
expensis illorum ad quos pertinent utili-
tas. Et illi qui habeant facere iuxta vi-
am publicam teneantur mittere formas iux-
ta ipsas vias et missas manutenere. Et
possint cogere et compellere ad predicta
cultivatores et laboratores terrarum et pos-
sessores quarumlibet ad petitionem cuiuscum-
que realiter et personaliter de facto ali-
quo

quo non obstante. Et possint et debeant
etiam dicti officiales cuilibet inobedienti
circa predicta penam imponere et cum
effectu exigere pro comuni XXV lib. den.
que pena tali inobedienti exigatur et
auferatur de facto pro comuni sine accusa
et inquisitione et sine denunciatione. Et
si dictus iudex et officialis fuerint negligen-
tes in predictis tempore sui sindicatus solvere
teneantur et debeant comuni Perusie de
suo salario C. lib. den.

Item statuimus et ordinamus quod nemo au-
deat vel presumat facere vel fieri facere ali-
quam turpitudinem immunditiam mittere
vel pannos lavare in fontibus comunis Peru-
sie sive publicis sive non vel prope ipsos fon-
tes per decem passus ad penam XL sol. den.
pro vice qualibet qua inventus fuerit vel
probatum fuerit: et nullus possit nec debe-
at se in dictis fontibus vel aliquo ipsorum bal-
neare ad penam C. sol. den. pro vice quali-
bet: et quicumque fuerit repertus balneare
in aliquo fonte novo in quo est aqua bona apta
ad bibendum ad usum hominis solvat pene no-
mine X. lib. den. Et de predictis et qualibet
predictorum potestas et capitaneus et eorum
officiales possint et debeant ex eorum offi-
cio cum promotore et sine promotore inqui-
rere et inquisitionem facere et culpabiles re-
pertos sive inventos in dictis penis punire et
penam de facto auferre.

Ad hoc ut in fontibus non fiat turpitudo sed
mundius teneantur. Statuimus quod nulla
persona audeat vel presumat facere habere vel
retinere prope aliquem fontem prope Civita
tem Perusii per unum miliare aliquam fos-
sam ad litamen prope aliquem dictorum fon-
tium per centum passus ex parte superiori,
nec prope dictum fontem ex aliis lateri-
bus ad XX passus et qui contra fecerit solvat
pene nomine X. lib. den.

Et volumus

Et volumus quod superstantes viarum et dictus
notarius legas factas in viis et fenestras ut aqua
decurrat in ipsas fossas et trosciaspenitus des-
truant, et destrui faciant. Et quicumque
habet vel habuerit arborem super aliquo
fonte comunis Perusii vel prope aliquem
fontem ad decem pedes teneatur in termi-
num eidem assignandum per potestatem vel
capitaneum vel eorum vel alterius eorum iu-
dicem vel officialem removere, et qui contra-
fecerit solvat pene nomine pro qualibet ~~arbore~~
C. sol. den. et nihilominus arborem vel arbores
incidi facere teneantur dummodo vites non de-
beant incidi facere que non pendent super fon-
tes.
Civi vero predicto qui esse debet super Taber-
nariis etc.
Et idem civis etc. contra omnes et singulos qui
tenent porcos etc.
Et nullus possit habere nec tenere bancam seu
aliquod aliud impedimentum sub portis Civi-
tatis vel Burgorum Perusii et sub arcubus ip-
sarum portarum. Et qui contrafecerit punia-
tur pro vice qualibet in x. lib. den. Que pena
de facto a contrafacientibus per dictum civem
auferatur, de quibus predictus civis sub pena
xxv. lib. den. inquisitionem facere teneatur.
Salvo quod non intelligatur in banchis macel-
lis suptus portam magnam porte Sancti
Angeli que possint teneri impune.
Et nulli liceat a portis seburgorum perusii
supra versus Civitatem Perusii ducere seu
duci facere currus carrectas seu rotas pena
pro quolibet contrafaciente et qualibet vice
xxv. lib. den. Et de predictis quilibet possit
accusare et habeat meditatem banni: et
credatur sacramento accusatoris cum uno
teste de visu: et nihilominus potestas et
capitaneus et eorum iudices inquisitionem
facere

facere teneantur cum promotore et sine promotore pena xxv. lib. den.
Et quod massarii Communis Perusii teneantur et debeant in festo S. Antonii etc.

Additio

Additio quod mercatores et artifices in platea magna et supramuri dicte Civitatis existentes non possint nec valeant verrendo et mundando eorum fundicos et apotecas projicere immundiciam nec spazaturam nec mures mortuos nec aliquam sordem in dictam plateam sub pena xx sol. pro qualibet vice et pro quolibet contrafaciente: que pena sit et esse debeat officialis facientis executionem.

Additio ad §. item statuimus etc.

Addentes etiam quod officiales predicti tam ex eorum officio, quam etiam ad instantiam cuiuscumque petentis sub dicta pena teneantur et debeant facere et curare quod forme fore immisse seu que immitterentur in viis seu iuxta vias vel que aliquam partem viarum ceperint vel impedirent quod forma et forme predicte per dnos fundorum vel agrorum vel eorum laboratores seu coptumatarios et detentores repleantur et ad debitum modum et mensuram reducantur adeo quod vie predicte ad debitam formam latitudinem et comoditatem reformentur et reaptentur ipsorum dominorum et aliorum de quibus supra sumptibus et expensis aliqua prescriptione et lapsu temporis etiam longissimi

temporis

63v

temporis non obstante.

Addentes etiam quod si aliquae viae apparerent devastatae adeo quod earum iter impediretur officiales praedicti possint et debeant loca impedientia sgrippare et explanare et arbores contiguas incidere et incidi facere per dictarum viarum reaptatione et instauratione sine aliqua pena.

Addentes etiam quod praedictum statutum et capitulum antedictum loquens de cum sociis et militibus loquatur et locum habeat et intelligatur de aliis officialibus dictae civitatis quibuscumque et quocumque praedictorum.

Declarantes tamen quod per praedicta non censeatur nec sit adempta aut aliquo modo diminuta iurisditio et officium officialis communis Perusie de quo in hoc libro: et quod per concursum se invicem impedire non possint immo quod per unum inceptum fuerit per alium prosequi et finiri possit.

Lib. 1. stat. fol. XV.

De quibusdam pertinentibus ad officium maioris sindici
Rubr. 16.

Statuimus etc.

Teneatur et debeat dictus maior sindicus et iudex iusticie ex debito sui officij, et ad eius spectet officium facere fieri aptari et explanari et sterni vias comitatus et districtus Perusie a portis burgorum civitatis extra: et facere occupatas exoccupari et expediri prout eidem sindico videbitur faciendum et secundum ordinamenta et statuta facta et quae fierent super viis faciendis

aptandis

aptandis et exoccupandis et explanandis ampliandis et reficiendis et quod teneatur et debeat ire personaliter quotiens fuerit opportunum et etiam alterum ex suis notariis mittere in comitatum et districtum Perusie expensis tamen dicti maioris sindici ad videndum et faciendum vias fieri explanari refici et reaptari omni modo quo viderit sibi melius fieri et comodius fieri posse.

Decernimus etiam et presenti statuto firmamus quod predictus maior sindicus et iudex iustitie habeat potestatem et auctoritatem universitates castrorum et villarum et homines singulares de comitatu et districtu Perusie compellendi ad faciendum fieri aptari explanari ampliari et refici vias quam aptatione ampliatione explanatione seu refectione aliqua indigebunt et penas et banna imponendi obedire recusantibus scilicet universitati castri vel ville usque in quantitatem C. sol. den. Et singulari persone usque in quantitatem XX. sol. pro vice qualibet qua recusaverint obedire, et in penis et bannis in quas et que inciderint dictus iudex valeat condemnare

Volumus tamen quod aliqua via vel platea nova vel de novo fieri non debeat intra civitatem et burgos nisi fieri provideatur per dominos priores artium ad minus septem in concordia et triginta camerarios de quibus viginti sint in concordia. Similiter in comitatu et districtu Perusie extra portas burgorum civitatis Perusie nulla via nova vel de novo fieri debeat nec possit in aliqua parte nisi fuerit deliberatum ut supra dictum est.

Volumus tamen quod quando sic deliberatur quod fieri debeat quod nullum damnum alicui

[illegible]
alicui fiat nec detur in civitate vel burgis
nec in comitatu vel districtu Perusie occasione
alicuius vie vel aptande vel mutande vel ampli
ande vel reficiende et reparande per terrenum
alterius vel alio modo aptande vel fiende nisi
primo damnum fiendum occasione dicte
vie extimetur et de dicto damno extimatio
fiat et satisfactio dicti damni et solutio il-
lis quibus dictum damnum daretur vel aliquo
modo vel causa. Et antequam dicta extima-
tio et solutio dicti damni occasione dicte
vie fiat ad dictum damnum faciendum et
ad viam faciendam propter quam alicui da-
mnum daretur per aliquem officialem comunis
Perusie nullatenus procedatur nec procedi
possit aliqua ratione vel causa. Que exti-
matio fiat et fieri debeat per duos bonos homi-
nes eligendos unum per illos qui reciperent
dictum damnum, et alium per dictum maio-
rem sindicum et iudicem iustitie. Qui ma-
ior sindicus ad petitionem cuiuscumque pe-
tentis teneatur et debeat infra octo dies
fieri facere electionem et ipsos cogere ad eli-
gendum bonum hominem pro parte sua: et
ipse infra dictum tempus eligat alium et
facta electione ipsos iurare quod ipsam
extimationem faciant bene et legaliter
infra terminum octo dierum et si non
erunt concordes ipsi duo cogantur realiter
et personaliter infra secundam diem post
dictum terminum octo dierum eligere ter-
tium. Qui tres infra alios octo dies immedia-
te sequentes teneantur dictam extimatio-
nem facere de quibus duo in concordia suffi-
ciant quod si non fecerint in pena C. lib.
den. incidant. Quam penam dictus maior
sindicus et iudex iustitie de facto debeat au-
ferre sine sententia vel processu qua exti-
matione facta teneantur et debeant di-
cti

Rubrica 116. L. IV.

Stat. Perus. R. 116. f. XXXII.v 1528. Renov.

Terminazioni

„ Quod terminationes, et pilastrationes comunantiarum comunis Perusiae fiant. Et de sindico comunis Perusiae eligendo ad locandum ad laboritium terrena, et possessiones Clusij perusini, et de ejus cultura, nec non villis et castris per laboratores habitandis, et multis aliis ad dictum Clusium spectantibus et pertinentibus.

Statuimus et ordinamus quod novitates inventae, divisiones, ~~et pilastrationes~~ terminationes, diffinitiones, tabulationes, mensurationes, et pilastrationes factae, et ordinatae, et gestae, et terminatae de juribus terreno, rebus possessionibus et comunantiis comunis Perusiae in Clusio perusino, vel alibi valeri debeant perpetuo, et sint ratae et firmae secundum quod dominis Potestati et Capitaneo et officialibus comunis Perusiae videbitur utilius pro comuni etc.

Le terminazioni, novità divisioni, tavolazioni, misure, e pilastrazioni del Chiugiano perpetue.

Et quod pro comune Perusiae sindicus ordinetur et constituatur, qui habeat in scriptis speciale mandatum. Et qui debeat et teneatur locari et costumare cuicumque voluerit nomine comunis Perusiae, exceptis exbannitis et exulibus ad laborandum terrenum, possessiones et res comunis Perusiae in Clusio. Et nulla alia persona de laboreriis seu terris comunis Perusiae audeat vel possit laborare vel habere in Clusio Perusino vel in aliis rebus comunis Perusiae nisi de mandato et locatione dicti sindici Comunis, nec de aliquo terreno seu laboricio comunis se vale-

Pene per l'osservanza non esatta, e rigorosissime per la contravvenzione. E solo sia lavoratore delle Terre del Chiugi chi sarà ordinato e costituito legittimo Lavoratore dal Sindico di Perugia

at

at immiscere ullo modo etc.

Che il sindaco possa ammettere ad abitare e lavorare le terre del Chiugi ancora i forastieri e stabilendo ossia lavorare il terreno, e lavorieri comuni, possa darle libera da ogni tassa per ara, casa, casalino e orto una mina di terra.

Volumus etiam quod sindicus comunis debeat et possit recipere personas forinsecas ad habitandum in Clusio prout sibi videbitur, et eis locare de terris comunis ad laborandum, et insuper dare et consignare cuilibet venienti ad standum causa laborandi de terreno et laboritiis communis in Clusio pro domo, area, casalino, et orto in quantitate unius eminae terre de terreno comunis libere, licite, de qua nil comuni seu altri persone teneatur seu debeat respondere.

A nessun nobile, ne ad alcun del contado possa darsi le terre da lavoro nel Chiugi e data si abbia per nulla la concessione.

Nulli prorsus nobili per sindicum comunis Perusiae de terreno seu possessionibus in Clusio laboritium aliquod concedatur, vel alicui comitatinsi. Et si concederetur vel locaretur concessio, seu locatio non teneat ullo modo: et quod ex dictis personis laboritium aliquod de praedictis acciperit vel in fraudem accipi fecerit puniatur de tali fraude in C. libras denariorum comuni Perusie persolvendorum.

Che il Sindaco sia tenuto locare le terre del Comune di Perugia e le possessioni del Chiugi a persone del tutto esenti da sospetto di nobiltà e di potenza, ne siano appartenenti alle loro famiglie.

Praeterea sindicus comunis Perusiae qui ordinabitur pro comuni ad locandum laboritia et terrenum comunis Perusiae teneatur praecise inter cetera pertinentia ad suum officium locare de bonis et convenientibus laboratoribus qui sint extra omnem suspicionem nobilitatis et potentie, nec sit de familiis eorum nec alicuius eorum terras et possessiones comunis Perusiae de Clusio, et etiam de novo supprehensas, et in comune reductas, et

ille

ille que apprehense erant, et detinebantur, et occupate erant indebite, tam per Ecclesias, et ecclesiasticas personas nobiles, quam per alias personas cuiuscumque conditionis existerent ultra vel aliter quam de iure debuerit in Clusio comunis Perusie dummodo non possit nec debeat locare nisi unam bubulcariam terreni, et possessionum de Clusio per personam que propriis manibus laboratoris vel cottumatoris laboraretur.

Ne debba locare a tali persona quelle terre che erano state occupate e si ritenevano indebitamente tanto da persone ecclesiastiche, e Chiese e persone nobili quanto da altre persone di qualunque condizione, ma ad altre purchè non possa locarne che una bubulcaria per persona che le lavori con le proprie mani.

Tendatur etiam sindicus memoratus pro comuni quam citius fieri poterit silvas et nemora totius Clusii terminare et pilastrari facere; Ita et taliter quod diffiniantur a rebus singularium personarum quae terminate non essent vel pilastrate. Et quod intra terminos et pilastros constituendas per sindicum memoratum nullus audeat vel presumat laborare, incidere vel lignare, ranchiare vel aliquod aliud facere laboritium vel fieri facere, et maxime Cortonenses aliquo modo cum licentia vel sine parochianorum vel alterius etc.

Termini subito e pilastri le selve e boschi del Chiugi, onde si distinguino da termini de' particolari.

Et quod sindicus comunis Perusie qui ordinabitur pro comuni ad locandum laboritia Clusii Perusini possit dare concedere et locare cuilibet laboratori tres starios terre de terreno comunis Perusie, si tantum terreni voluerit laborator, vel minus pro vineis plantandis et faciendis allevare facere et plantare debeat laborator, de quibus nil respondere comuni Perusiae, nec altori persone teneatur usque ad tres annos completos a die locationis, et a dicto termino in antea respondere comuni vel sindico ordinando ad hoc

Possa locare il sindico di Perugia ad ogni lavoratore tre stara di terra per piantare le vigne o meno, esenti per tre anni da ogni peso e dopo per 10 soldi di denari per ogni staro all'anno.

66v

ad hoc pro comuni quolibet anno, qualiter per dicta concessione et locatione XX sol. denariorum teneantur pro quolibet stariolo vinearum predictarum. Et dictus sindicus sibi caveri faciat idonee de dictis vineis plantandis et ponendis a laboratoribus intra terminum. Et si laborator non posuerit et plantaverit etc.

Dalla strada che và a Castiglione fino alla Pescia non si lavori mà stia per pascolo delle bestie.

Volumus quod ulterius non possit locari ad laborandum terrenum, quod est a strata versus lacum, quae vadit ad a Castilione clusino usque ad terrenum Pescie. Sed stare debeat totum pro pastura bestiarum. Et qui laboraverit in dictos confines vel laboritium aliter fecerit etc.

Si debban fare ogni anno venticinque case in Castiglione delli più ricchi, e potenti del Chiugi.

Et ~~quod [illegible]~~ quolibet anno in Castilione fiat et fieri et fieri debeant per homines Clusii ditiores et potentiores viginti quinque domus bone et idonee si facte non sunt. Et capitaneus Perusii qui pro tempore fuerit predicta fieri facere teneatur. Et si dicte domus facte sunt debeant ipse domus manuteneri et conservari in bono statu. Et quicumque contradiceret etc.

Si mantenga in buono stato la Tresa vecchia.

Volumus insuper pro utilitate Clusij perusini quod Tresa vetus debeat manuteneri in bono statu, et ubicumque est stricta et turpata debeat ampliari et remundari. Et Capitaneus faciat fieri predicta expensis hominum de contrata, et per homines supradictos.

Si debbino riconoscere dal Capitano del Comune accompagnato da [illegible] de

Volumus quod precise capitaneus comunis et populi Perusini inter cetera quae facere teneatur tempore sue capitanarie proficisci associatus ab illis personis de populo perusino et illo notario quos priores artium duxerint eligendos

gendos in Clusio teneantur ad videndum, recupe-
randum et examinandum terrenum totius Clusij
possessiones bubulcarias, silvas, et nemora, et res comu-
nis Perusiae quas habet in toto Clusio. Et confines et
diffinitiones et pilastrationes factas et que fieri et es-
se debent pro comuni Perusiae circum circa dictum
terrenum et res comunis Perusie si sunt et manent in
correcte et in eo statu et conditione in quo posite et
ordinate fuerunt et factae. Et etiam debeant ubi-
cumque preceptum factum fuit fieri, et facte fuerunt
mandato Dni Juliani de Ugonibus olim capitanei et vo-
luntate aliorum sapientum hominum qui fuerint
cum eo in Clusio, et aliae factae quocumque modo:
Et que esse debent in dicto Clusio scripte per Boricellum
Vitelli notarium vel alios quoscumque notarios, vel qua-
rum non appareatur scripture de eis. etc.

Da scegliersi da Priori ed un notaro a rivedere, e ricuperare il terreno del Chiugi, le possessioni bubulcarie, selve, boschi etc. e visitare i termini, terminare etc.

671

Et quod pro utilitate bladi quod recolligetur in
Clusio pro comuni Perusie in Villa Case maioris fiat
una domus expensis hominum dicte Ville et Ville Por-
tus Phylippi, et Ville Giojelle per homines dictarum
Villarum, si facta non est in qua reponi debeat bladum
Comunis. Quam domum predicti homines faciant et fi-
eri faciant compleri de lapidibus mactonibus et calcina
longitudinis xl. pedum, amplitudinis xxv. pedum, et al-
titudinis in cantonibus xx pedum ad pedem comunis Peru
sie. Et fiat una domus si facta non est, de eodem modo
et forma pro dicta causa ejusdem altitudinis, latitudinis,
et longitudinis in villa Curgnioli per homines dicte Ville,
et per homines et laboratores Clusij de castro Panicalis
et expensis eorum. Et fiat una domus si facta non est de
eodem modo et forma in villa Lainani. Et predicta domus
sit longitudinis xxx pedum et latitudinis xv. pedum, et
totidem altitudinis p homines dicte ville et eorum ex
pensis .... Et quod dicte domus tam facte quam facien
dae

Si facciano Case da riporre Grano ove non sono dagli uomini di Casa maggiore – Porto – Gjojella – Curgnolo Panicale

Curgnolo

Panicale

Lainano

67v

oae et ocarit per comune Perusie, et Parocchianos et emptores fructuum dicti Clusii manuteneri et conservari in bono statu.

Che nessun abitante o lavoratore del terreno del Chiugi possa avere più di tre staroli di terreno pel fieno o natrato.

Et quod nullus habitator seu laborator terreni Clusij comunis Perusie possit nec debeat habere nec possidere de terreno comunis pro feno habendo ultra tres stariolos: et ad hoc teneatur sindicus comunis Perusie scrutari et intueri veritatem, et si invenerit aliquem contrafacientem vel aliquam personam habere ultra vel aliter possit debeat et teneatur ei auferre laboritium, et alijs ut sibi videbitur ~~conferre~~ concedere persone. Et insuper in x. lib. den. condemnetur comuni Perusie solvendis.

Che nessuno possa lavorare nel Chiugi perugino più di una bubulcaria di terreno.

Nec etiam possit aliqua persona laborare in Clusio Perusino ultra unam bubulcariam terreni ad penam C. lib. den.

Et quod parrochiani et emptores fructuum Clusij accipiunt ad habitantibus Clusij et laboratoribus possessionum in Clusio plus xv. sol. de curva fini non observantibus capitulum statuti populi quod dicat ipsos non debere plus accipere quam v. sol pro curva ad penam x. libr. denar. pro quolibet cum dicentes quod in instrumento venditionis non sunt apposita predicta. sed generaliter comune Perusie eis vendidisse tertiam partem omnium fructuum.

Addentes etiam dicimus et ordinamus quod habentes poteria seu postas in dicto Clusio cuiuscumque dignitatis etc. Non ardischino estrarre senza licenza i frutti raccolti nel territorio chiusino, et facendolo senza espressa licenza etc. ,, sub pena mille lib. denariorum, perditionis grani, bladi aliarum rerum et bestiarum et perditionis dictarum postarum et poterium ipso facto etc.

Rubr. 117.

De arboribus silve Clusij non expedandis, culturis terreni Clusij et quibusdam alijs negotijs Clusij.

Nullus debeat expedare aliquam arborem de silvis Clusij infra fines comunis Perusiae, nisi pro edificio Lacus comunis Perusiae vel pro domibus Lagosciano-rum, et aliorum hominum habitantium in Clusio dumtaxat: dum tamen eis licitum non sit aliquam arborem mundare, vel scorzare nec aliquid facere quo predalia arborum destruantur, et si quis contrafecerit solvat nomine penae C. lib. denariorum nomine penae Comuni Perusiae et damnum emendare.

non sia lecito tagliare dal piè alcun albero delle selve nè spelare o scorzare

----- Et nullus audeat nec possit ligna dictis silvis portare ultra Clanas a Strata Olivelle ultra versus Clanas, nec alibi, nec alibi extra districtus Perusie, nec versus Cortonam. Et qui contrafecerit perdat bestiam quam ducerit cum lignis ipsis, et quilibet sit accusator etc.

Dalla strada della Olivella verso Chiusi non si possino portare legna.

------- Volumus insuper statuentes quod nulla persona audeat laborare intra silvas Clusij a terminis ste pilastris intus ullo modo nec etiam in silvis et intra silvas Montisaleri emptas per comune Perusie a D. Andreae Dni Guiductij Nigri. Et qui etc.

Salvis in omnibus supradictis et infrascriptis tam de lignamine quam de omnibus alijs pactis factis inter comune Perusie et capitulum canonicorum Sancte Mustiole de Clusio, et in suis instrumentis noscitur contineri. Et quicumque laboraverit cum tota sua familia inter Lacum et Clanas debeat et teneatur reddere tertiam partem fructuum omnium comuni Perusie de fructibus et proventibus predictis.

Salvo i patti fatti tra il Comune di Perugia ed i Canonici di S. Mustiola

chi lavora con tutta la sua famiglia tra il Lago e la Chiana debba rendere la terza parte di tutti i frutti.

Dumtamen

68v

Dum tamen quilibet de familia possit ibi retinere unum bovem et unum jumentum, et unam asinam, et pro ipsis debeat habere pasturam sine pretio. Et pro predictis bestiis et lignatico pro suis familiis et pro lignamine suarum domorum faciendarum de aliquo predictorum aliquid minime solvere teneatur: Sed omnia alia servitia teneantur facere quilibet sicut debet.

Purchè possa ritenere ciascuna famiglia un bove, un giumento, et un asina a pascolo senza pagar nulla pel pascolo.

Et omnes qui possident de terris Clusij laborent et laborare debeant et teneantur omnes terras quas possident quocumque modo. Et si laborare neglexerit capitaneus possit et teneatur nomine comunis auferre laboritium, et alteri locare pro comuni. Et nihilominus etc.

Quilibet autem Perusinus de Civitate et Burgis valens ire ad laborandum in Clusio de terreno Comunis Perusie possit et valeat ire impunis dummodo nullus possit laborare ex eo ultra unam bubulcariam. qui contrafecerit etc.

Possi chi vuole perugino andare a lavorare al Chiugi purchè non possa lavorare più di una bubulcaria.

Et euntes ad laborandum partem suam comuni vel alteri pro comuni de laboritio sicut alij laboratores de Clusio reddere teneantur scilicet tertiam partem fructuum frumenti et bladi comuni Perusie vel emptoribus Clusij contingentem - - - Et teneatur Capitaneus habere colloquium cum dno Epo Clusino, et cum dno Abate de Farneto super possessionibus quas habent in Clusio perusino - Et ipsas possessiones procurent habere pro comuni pro justo pretio, vel pro cambio

Et i lavoratori di tino corrispondere il terzo del grano et della biada.

Debba il capitano tener discorso col Vescovo di Chiugi e con l'abate del Farneto sopra le possessioni che anno nel Chiugi perugino. et averle per giusto prezzo o per cambio

cambio secundum quod melius pro comuni viderit expedire: et quicumque habet aliquid de terreno Clusij inter Laeum et Clanas et non fuerit sibi concessum per legittimum sindicum comunis perusie et ad illud spe-cialiter constitutum illud deveniat in comune.

Fiant etiam quinque domus et plures si necesse fue-rit pro conservatione bladi comuni debiti in Clusio cum parietibus. ----- Due domus fiant et sint in postis de Clusio ----- Et una domus in villa Sancti Fatucchij et una in Colle de Olivella --- una in villa Pani-cajole clusij

Et nulla persona que aliquo tempore emerit bubul-carias comunis perusie possit easdem bubulcarias labora-re vel laborari facere sub pena etc. — Non possa chi com pra le bubulcarie la vorarle

Et nullus laborator qui laborarit in Clusio perusino possit habere ultra tres staniolos pro orto et claustro et curia domus. — Tre stara per l'orto a claustro e corte della casa

Et pro aconcimine Clusij volumus quod si aliquis aliquod terrenum in dicto Clusio habet et ipsum non laboraverit in-ter unum annum quod liceat unicuique personae ipsum terrenum laborare. Et quicumque laborare non permiserit seu laboranti et laborare volenti impedimentum prestiterit pro vice qualibet C. lib. den. Coi Perusio pene nomine solvere teneatur dummodo pro Jesus S. non vendicet sibi locum in bubulcariis venditis vel vendendis per comune Perugie nec vendicet sibi locum in nobilibus de quibus in quibusdam capitulis ordinamentorum loquentibus de facto Clusij fit mentio conditis sub 1319. die XXVII Xbris scriptis per ma-nu ser Joannis magistri Andree notarij; quibus nobilibus non sit licitum laborare in Clusio Comunis secundum dicto.

Lib. IV. Rub: 118.

De Mensuris Comunis Perusie et aliis mensuris computato florino in solutionibus.

- - - - Et emine debeant esse ferrate.

Item quicumque emit seu emerit mensuras a Comuni seu fructus et redditus earundem precise debeat habere omni die Sabati viginti quatuor eminas. quinque medias eminas. quinque quartos. et quinque medios quartos.

- - - -

Item statuimus quod salma vini distribuatur in tribus barilibus; quorum quodlibet sit capax XX pittitorum quae tria barilia pro una salma justa habeantur tam in venditionibus, quam in emptionibus vini.

Volumus etiam insuper quod Potestas et Capitaneus de havere comunis faciant fieri unam eminam, dimidiam eminam, et medium quartum: et unum barile: dimidium, et tertium, et quartum et sint de ramo - - - -

Et quaelibet sacchetta in qua defertur arena sit et esse debeat capacitatis ad minus unius emine - - - -

Ordinaverunt et statuerunt quod vendentes quodcumque bladum vel legumina teneantur et debeant vendere et mensurare cum mensuris vel aliqua earum ad rasam scilicet vadendo sine fraude mensuram cum rasoria equali et plana sine aliqua juncta - - - - - - -

Addentes etiam declaramus quod quelibet salma grani, ordei, spelti et aliarum rerum mensurabilium sit et esse intelligatur trium eminarum: et corbes quatuor eminarum et qualibet emina sit etc - - - - - - -

Et

Et quilibet salma vini sit et esse intelligatur trium barilium vini justorum. Et barile justum sit capacitatis viginti petitorum vini.

Emina terreni sit et esse intelligatur centum et quinquaginta tabularum et qualiter tabula sit XV. pedum; et pes qualiter sit XV digitorum

Ad §. Et quod in solutionibus etc. Addimus attento quod ex antiqua et inveterata consuetudine, et ex comuni usu loquendi in civitate perusie florenus intelligitur de XL. bolonenis monete veteris perusine. Que moneta hodie ulterius non reperitur: sed solum expenditur moneta de marchia, que dicitur moneta nova. cujus monete nove quinquaginta boloneni sunt valoris dictorum XL. bolonenorum monete veteris perusine: et sic unius floreni. Et similiter duodecim grossoni de argento cum dimidio alterius grossoni remant et faciunt valorem unius floreni.

Idcirco ad tollendum omne dubium ne de cetero florenus simpliciter nominatus accipiatur pro floreno seu ducato auri prout de jure intelligeretur

Statuimus et ordinamus - - - - - floreni mentio simpliciter facta fuerit Florenus sit et esse intelligatur valoris XL. bolonenorum monete veteris perusine seu L. bolonenorum monete nove, vel duodecim grossonum cum dimidio sive centum solidorum.

70v

§. IV. A. 150.

Clemens Papa VII.

a tergo. Dilectis filiis Prioribus artium et Comunitati nostrae Civitatis Perusiae

Capitula infrascripta continent concessionem Clusij perusini, quam facit SS. D. N. D. Clemens divina Providentia Papa VII. Comunitati Civitatis sua Perusinae

Cum superiori mense Junij proxime praeteriti

Provvidenze Statutarie sopra i muri della Città.

Le provvidenze prese nello Statuto per la costruzione, inalzamento, e manotenzione de' Muri della Città sono comprese nel quarto libro alle Rubriche 57. 58. 61. 90.

La più estesa è la prima, nella quale, tolto il superfluo, si stabilisce: 57.

I. „Che il Magistrato con due buoni Maestri, e con due Uomini „da bene di ogni Porta debbino rivedere tutti i muri della „Città, e de' Borghi, e veduti trovandone bisognosi di rifaci„mento, o di riattamento, o minaccianti rovina li faccino mu„rare e riattare; purche prima intimino tutti i possidenti del„le Case esistenti vicino agl'istessi muri, acciò vi contribuischino „Scudi ₤ 12:50., se tanto vi voglia di spesa pel loro riattamen„to, e tutto il di più che vi abbisogni ne faccia il Magistrato „il cottimo per conto della Città.

II. „Non volendo contribuire la detta somma non possa il possi„dente vicino avere alcuna utilità nè comodo da esso muro, „o in esso muro; ed il Magistrato faccia rifare, o riattare, il detto „muro a spese della Città.

III. „Che a petizione di chiunque, sia tenuto il Magistrato sotto „pena di ₤ 50. ad eleggere buoni ed idonei soprastanti sopra „la riattazione, e riparazione di tutti i muri di travertino „della Città vecchia a spese della Città.

IV. „Che tutti i muri della Città e de' Borghi, e parapetti, e chiuse, „e recinti faccian fare i soprastanti in quell'altezza in cui sono „i muri a' quali debbono unirsi.

V. „Che chiunque faccia una fossa a meno di 40. piedi distanti „dalle mura, paghi ₤ 5. per ciascuna volta, che intimato a ri„empirla nol faccia.

VI. „Che non sia lecito ad alcuno di porre, o far porre in qualunque mu„ro della Città e de' Borghi alcun legno, o barbicone, dalla parte esterna

sopra

78v

„ sopra qualunque Casa che vi sia per di sotto.

VII. „ Che neſsuno faccia danno al muro o vicinto della Città e de'
„ Borghi, o del Campo di Battaglia, delle Fonti, o dell' Aquedotto
„ del Monte Pacciano, ne a qualunque muro pubblico, ne sia
„ ardito levare alcuna pietra, travertino, o mattone sotto pena
„ di ₰ 25. da pagarsi ciascuna volta che contraverrà, e sia ciò
„ non ostante obbligato a rimettere le cose tolte.

VIII. „ Che neſsuno ardisca impedire o chiudere la fossa della Città,
„ ma debbino essere liberi e spediti tutti e singoli contorni
„ della Città e de' Borghi, talmente che chiunque voglia possa
„ passare, andare, e tornare etc. e chi impedito ne tenesse il
„ passo, ed al primo avviso non lo sbrogliasse, paghi ₰ 25. per cias
„ cuna volta e ciò non ostante levi l' impedimento, eccettua-
„ ti i luoghi di S. Francesco, di S. Agostino, e di S. Maria dell' Oli-
„ veto.

IX. „ Tutti quelli che anno sopra il muro della Città, e de' Borghi, Case,
„ Casalini, o Casalino ed il muro sia devastato, o minacciasse rovi-
„ na, volendolo rifare, rialzare, o migliorare a spese proprie possino
„ farlo

X. „ Chiunque hà casa, casalino, o altra cosa vicino alle mura del-
„ la Città o de' Borghi non impedendo la strada possa murare et
„ edificare, e fare il suo comodo sopra lo stesso muro senza contra
„ dizione. Fuori che nel muro della Città sopra il Campo di Battaglia
„ dalla Chiesa di S. Donato di Porta S. Pietro, sino alla Chiesa di S.
„ Andrea di Porta Sole, nel quale non possa alcuno murare, ne
„ fare qualunque edificio.

XI. „ Che neſsuno possi fare o ritenere alcun versatoro o sciacquatoro
„ dalla parte esterna ne' muri della Città, o Borghi, dove fosse
„ Casa o Strada sotto pena di ₰ 50.

XII. „ Che ~~[illegible]~~ a chiunque abbia Orto, Possessione, o Giardino vici-
„ no al muro della Città, per cui paghi il terratico, gli sia lecito edifica
„ re e fare edificare da quella parte in detto muro, purche non sia
„ in pregiudizio di alcuna Chiesa, o del diritto di qualche particolare
„ persona.

XIII. „ Che tutti gl' abitanti, o altri che anno che fare vicino alle mu-
„ ra della Città, debban fare i parapetti a proprie spese nello stesso
„ muro, per quanto si estende, e prende il loro possesso. E chi precetta-
„ to nol farà, paghi ₰ 50. per ciascuna volta, che contraviene, e sia
„ costretto fare le cose suddette non ostante la pena pagata.

XIV. „ Che il Magistrato in ciascun mese mandi due Notari a rivedere i
„ muri della Città, e del Campo di Battaglia.

XV. „ Che alcuno non debba lavorare vicino ai muri de' Borghi sotto pe-
„ na di ₰ 50.

58.

I. „ Affinche i muri della Città, e de' Borghi possino mantenersi il
„ Magistrato a petizione di chiunque sotto pena di ₰ lir. 50. per
„ ogni volta siano tenuti di fare riattare tutti i muri tanto della
„ Città che de' Borghi con gl' averi e denaro della Città.

61.

I. „ Affinche la Città non sia offesa dalle immondezze, o fetori,
„ si ordina, che nessuna persona ardisca, o possa avere, o ritenere
„ nel muro o ne' muri de' Borghi alcun necessario, o luogo comune,
„ dal quale esca immondezza nelle fosse o carbonare, o altri Luoghi
„ esistenti fuori delle mura della Città, e chiunque ve lo avrà debba
„ richiuderlo, o murarlo in modo, che l' immondezza non esca di
„ sorte affatto da medesimi sotto pena di ₰ 50.

II. „ Purche a ciascuno sia lecito, volendovi avere qualche luogo, o ne-
„ cessario nel detto muro, o muri, senza pena, farvi un pilastro
„ sino in terra, o scavare il muro, e quindi introdurvi il neces
„ sario, o Luogo, e mandarlo così chiuso nel fosso o carbonara, o al-
„ tro sito, dove allo scoperto non possa da tutti vedersi la immondez-
„ za.

90.

I. „ Che sia fermamente osservato, non ostante qualunque statuto
della

79v

„della Città e del Popolo, o qualunque ordine precedente, o posteri-
„ore a questo capitolo: che chiunque il quale abbia la Casa, o il
„muro della sua Casa nel muro e sopra il muro della Città, e
„sia, o sia stato solito ad aver nel muro della sua Casa pianta-
„ta, come sopra, il poggiolo, o loggia, barbicone, o legni pel tempo di
„20. o di 30. anni, gli sia lecito ritenerli riattarli, ripararli, porvel-
„li di nuovo, senza contradizione di chiunque, non ostante che
„il terreno, o casa, o cosa che vi fosse sotto non fosse dello stesso
„padrone; e ciò anche non ostante la contradizione, o proibizione
„del possessor o possessori dello stesso terreno, casa, o cosa.

II. „Limitando che tutto il di sopra detto sia lecito, purche non getti
„dal poggiolo barbicone etc. cosa alcuna di sotto senza l'espresso con-
„senso e licenza del proprietario di sotto, quando non fosse cosa
„piccola, e da non farsene caso. Ed a ciò contravenendo replicata-
„mente sia lecito allo stesso proprietario di agire, perche detto pog-
„giolo etc: sia levato.

81v